



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## CORTE DI ASSISE DI REGGIO EMILIA

La Corte di Assise composta da:

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) dott. Francesco Maria CARUSO | Magistrato d'Appello Presidente |
| 2) dott. Luca RAMPONI           | Magistrato di Tribunale         |
| 3) Federica BONVICINI           | Giudice Popolare                |
| 4) Maria BORZIANI               | Giudice Popolare                |
| 5) Piera Giuseppa DONADEI       | Giudice Popolare                |
| 6) Caterina LE ROSE             | Giudice Popolare                |
| 7) Cristina GAZZOTTI            | Giudice Popolare                |
| 8) Luciano ZANNI                | Giudice Popolare                |

Nel procedimento penale iscritto al n. 1/13 R.G. ASSISE nei confronti di

**FONTANESI Pietro** nato a Gattatico il 9-12-1943 residente a Reggio Emilia via Magnanini n 12

**imputato**

per i seguenti reati:

- A) **del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 5, 575, 577 n. 4 c.p.,** *perché nottetempo, all'esito di una banale discussione, estraendo il suo revolver a tamburo marca Smith e Wesson cal 38 matricola 4D 117 68 e puntandolo contro Rombaldi Carlo, nato a Parma 14/12/1950, esplodeva n. sei colpi, attingendolo e provocandone la morte. Con le aggravanti del fatto commesso in piena notte, in luogo isolato (garages condominiali) e per futili motivi.*  
*In Reggio l'8 maggio 1992*
- B) **del delitto p. e p. dagli artt. 81 c.p., 2 e 7 l. 895/67** *perché illegalmente deteneva presso il proprio domicilio le seguenti parti di armi comuni e le seguenti munizioni: un caricatore bifilare per pistola semi automatica completo di 07 cartucce di cui 06 marca Geco calibro 7.65 con ogiva color argento e 01 marca GFL calibro 7.65 con ogiva di colore nero un proiettile marca W-W calibro 44-40 win; due ogive appuntite della lunghezza di 28 mm. in metallo di colore rosso un involucro artigianale in carta il nastro adesivo trasparente contenente 04 cartucce di cui 03 marca GFL calibro 9m34 anni 1946 -1947 -1948 e 01 marca GFL calibro 9m38 anno 1943, tutte con ogiva di colore argento due caricatori bifilari marca PB (Pietro BERETTA) per pistola semi automatica, uno calibro 9 X 21 e l'altro 9 parabellum*  
*In Reggio Emilia il 16 aprile 2012*

**ha pronunciato la seguente sentenza:**

## FATTO E DIRITTO

FONTANESI PIETRO era tratto a giudizio avanti a Questa Corte con l'accusa d'aver ucciso, con l'uso di un revolver calibro 38 special, di sua proprietà, nei pressi della porta del suo garage adiacente al condominio di abitazione, al civico 7 di Via Fabio Filzi, il dott. Carlo Rombaldi nella notte del 8 maggio 1992 (Capo A), , oltre che per il possesso di parti d'arma e proiettili non denunciati (Capo B).

Occorre premettere che, come emerso anche dall'istruttoria dibattimentale (v. escussione del teste di PG. Dott. Antonio Turi), le indagini relative all'omicidio del dott. Rombaldi solo in epoca molto tarda rispetto al momento del fatto si sono orientate nei confronti dell'attuale imputato.

In particolare è emerso che, a partire dal 2007, le indagini ricevettero nuovo impulso, dopo oltre 20 anni, puntando a individuare tra le persone residenti nel complesso di condomini di via Fabio Filzi n. 5 e 7 di Reggio Emilia, chi potesse essere stato in possesso di un revolver compatibile con quella che poteva essere l'arma del delitto, secondo la ricostruzione induttiva svolta a partire dall'analisi balistica dei 3 proiettili e due frammenti di proiettile rinvenuti nel cadavere e dei 2 proiettili rinvenuti in prossimità del garage e dell'autovettura Audi 80 di proprietà di Rombaldi.

Il nuovo corso delle indagini fu anche possibile in ragione del ritrovamento dei reperti (proiettili esplosi dall'omicida) rinvenuti e conservati immediatamente dopo l'omicidio e smarriti presso il Servizio Centrale di Polizia Scientifica di Roma cui erano stati inviati per accertamenti balistici (v. teste Turi).

In particolare, risultò essere stato possessore di un revolver calibro 38 marca Smith & Wesson proprio l'imputato, all'epoca agente di polizia municipale del Comune di Reggio Emilia. Invero (come riferito dal teste Turi e dal teste isp. Desiderio) nell'ambito delle indagini svolte nell'immediatezza del fatto omicida emerse che « delle 144 persone che abitavano gli appartamenti di via Fabio Filzi, intesi come 5 e 7, nessuna di queste persone deteneva armi 357 Magnum o 38 Special». A quell'epoca, l'odierno imputato in base alla risposta del terminale delle banche dati dei servizi di polizia risultava detentore di pistola calibro 38 Special in Cadelbosco di Sopra, luogo di precedente residenza di Fontanesi Pietro prima del suo trasferimento in città in via Fabio Filzi numero 5, presso l'appartamento del padre. L'integrazione degli esiti delle interrogazioni al terminale con le successive indagini d'archivio sulle banche dati aggiornate faceva emergere, a partire solo dal 2007, che il luogo di prima denuncia di quel revolver da parte di Fontanesi Pietro, « nel 1979, al momento dell'acquisto, era sì Cadelbosco, ma che lo stesso nel 1991, quindi in epoca precedente all'omicidio, aveva trasferito la residenza e aveva denunciato come luogo di detenzione di quest'arma proprio via Filzi numero 5»; verosimilmente l'esito negativo del controllo nelle banche dati nel 1992 era dipeso dal mancato aggiornamento dei dati relativi alle denunce di trasferimento d'armi (v. Teste Desiderio).

Nell'ambito di questo rinnovato impulso alle indagini veniva quindi sentito dapprima a s.i.t. Fontanesi Pietro, successivamente venivano sentite molte altre persone informate sui fatti, in prevalenza condomini, colleghi di lavoro di Fontanesi, famigliari di quest'ultimo, nonché alcuni medici e sanitari dell'Arcispedale Santa Maria.

Era poi rinvenuta presso il nuovo proprietario e possessore nonché sottoposta a sequestro l'arma all'epoca dei fatti detenuta da Fontanesi nella sua abitazione di via Fabio Filzi.

Si sottoponeva la rivoltella originariamente detenuta da Fontanesi in via Filzi e da questi successivamente ceduta a terzi a accertamenti balistici ripetibili (non in contraddittorio con il Fontanesi non ancora indagato) mediante esplosione di due colpi per ottenere proiettili test, poiconfrontati dal Servizio Centrale di Polizia Scientifica di Roma con i reperti con esiti positivi diequiprovenienza ( valutazioni comunque inutilizzabili ex art. 359 c.p.p. nell'ambito del dibattimento) tra l'arma del delitto e quella in sequestro.

L'abitazione dell'imputato era sottoposta a perquisizione in data 16 aprile 2012; erano rinvenute parti d'arma e munizioni per arma da fuoco non denunciate (imputazione di cui al capo B) agende e altri reperti (v. verbale di perquisizione e contestuale sequestro).

Alla luce degli elementi emersi dall'indagine preliminare l'imputato era rinviato a giudizio.

La moglie e i figli del defunto Carlo Rombaldi si sono costituiti parte civile.

Avanti alla Corte d'Assise il processo era istruito con acquisizione di documenti (alcuni dei quali sull'accordo delle parti), escussioni testimoniali e due perizie di comparazione balistica, la prima affidata al Maggiore Donghi e la seconda, finalizzata ad una integrazione e corroborazione delle risultanze della prima ad un Collegio Peritale composto dagli esperti Farneti, Gentile e Guccia.

## **CAPO A**

### ***1. Il fatto oggetto della imputazione e gli aspetti accertati con prove dirette circa tale fatto.***

Il primo capo di imputazione ( fatti da provarsi in contraddittorio e oggetto di prova ai sensi dell'art. 187 c.p.p.) si sostanzia nell' accusa a Fontanesi di avere cagionato la morte del Rombaldi esplodendo 6 colpi con la propria pistola revolver marca Smith &Wesson, modello 10-7 calibro 38 special, avente matricola 4D11768, dei quali 4 avrebbero attinto il corpo della vittima determinandone il decesso.

Si rendono opportune alcune premesse in diritto con riguardo alla valutazione del materiale probatorio e indiziario acquisito dall'istruttoria dibattimentale.

Secondo una impostazione dottrinale molto consolidata occorrerebbe operare una *summa divisio* in ordine alle prove quanto alla loro efficacia dimostrativa, dovendo sceverarsi, da un lato, le prove dirette, dall'altro, le prove indirette o indiziarie o indizi.

Le prime sarebbero integrate quando il mezzo di prova utilizzabile al fine del convincimento consente la conoscenza attraverso la rappresentazione orale (nel caso di testimonianza) o documentale o materiale del fatto principale da dimostrarsi nel giudizio, ossia dei "fatti che si riferiscono alla imputazione" vale a dire di quelli costitutivi della fattispecie oggettiva o soggettiva di reato.

Le seconde sarebbero integrate quando nel processo la conoscenza riguarda fatti diversi da quelli oggetto di prova ai sensi dell'art. 187 c.p.p. Nondimeno attraverso ragionamento logico induttivo è possibile costruire il collegamento degli stessi con il fatto da dimostrarsi nel giudizio ossia l'evento storico concreto da sussumersi nella fattispecie astratta o che ne integri qualcuno degli elementi.

Secondo altra impostazione più radicale, sottolineata da acuta e attenta dottrina processualistica e di teoria generale del processo, probabilmente allo stato ancora minoritaria, ogni mezzo di prova sarebbe connotato intrinsecamente da una offerta gnoseologica indiretta circa i fatti costitutivi della fattispecie di illecito, in quanto anche le prove dirette altro non sarebbero che fatti rappresentativi di altri fatti (es. la deposizione del testimone o l'esame dell'imputato o del perito): solo i primi sarebbero conosciuti direttamente dal giudicante (i fatti rappresentativi costituiti dal realizzarsi del mezzo di prova nel processo) mentre i secondi (quelli da provarsi anche con le prove c.d. "dirette") sarebbero oggetto di induzione logica a partire dalla rappresentazione del dato di scienza apportato dal mezzo di prova.

In taluni casi la Giurisprudenza anche di legittimità pare aver accolto un'estensione generale del criterio logico sottolineato dall'art. 192 c.p.c. in ordine specificamente alla valutazione della prova indiziaria anche al procedimento di formazione del convincimento a partire dalle prove dirette. In ogni caso la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con il rigore metodologico che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6682 del 04/02/1992).

La distinzione tra il valore dimostrativo delle prime, per un verso, e degli indizi, per altro verso, mantiene tuttora la sua importanza e risulta non solo apparentemente accolto dallo stesso legislatore, ma anche largamente seguito dalla Giurisprudenza di legittimità.

Sotto il primo profilo, occorre ricordare che l'art. 192 c.p.p. ammette in generale che la esistenza di un fatto (principale e/o secondario) possa essere desunta da indizi a condizione che essi siano gravi precisi e concordanti. Accanto alle prove dirette di fatti è dunque ammesso dal codice che possa inferirsi la conoscenza di un tale accadimento rilevante a partire da indizi e attraverso un ragionamento su base di massime logiche e di regole di comune esperienza, si può risalire alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del sillogismo giudiziario (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1718 del 21/12/1999).

Tuttavia, sotto il secondo profilo, la Giurisprudenza è ben consapevole che gli indizi, a differenza della prova, non sono idonei, ciascuno da solo, ad assicurare l'accertamento dei fatti (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 7175 del 19/05/1998), essendo necessario in primo luogo che gli indizi da soli considerati siano connotati dai requisiti impliciti ed espliciti di cui alla norma regolante la formazione del convincimento e la loro valutazione (art. 192 c.p.p.), vale a dire siano: certi, gravi, precisi, oltre che plurimi; inoltre siano fra loro concordanti (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7027 del 08/03/2000).

Quanto al primo requisito (la certezza) è stato chiarito che "l'indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza" (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 39882 del 01/10/2008).

Quanto al secondo requisito (la pluralità) esso è condizione necessaria per operare il procedimento inferenziale in quanto gli indizi non sono idonei, ciascuno da solo, ad assicurare l'accertamento dei fatti (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 7175 del 19/05/1998, cit.) sicché è necessario disporre di una pluralità di elementi onde poter sorreggere sull'esame, non solo singolare e parcellizzato ma globale e coordinato degli stessi, il ragionamento di inferenza logica induttiva e pervenire alla conoscenza del fatto non direttamente noto ma conoscibile solo in via indiretta: solo infatti attraverso tale procedimento di corroborazione coordinata e reciproca del valore conoscitivo singolare di ciascun indizio e

globale della pluralità degli stessi può infatti pervenirsi alla verifica della certezza logica dell'esistenza del fatto da provare (v. anche Cass., Sez. U, Sentenza n. 6682 del 04/02/1992, cit.; nonché Cass., Sez. 6, Sentenza n. 8402 del 09/06/1997).

Quanto al requisito della gravità, esso costituisce in primo luogo un carattere del fatto a valenza indiziaria e si sostanzia nel rapporto tra indizio e fatto da provarsi per inferenza alla stregua del minore o maggiore numero di collegamenti logici possibili, commisurando la gravità al numero di tali collegamenti su base della regola esperienziale o logica su cui risiede il procedimento induttivo, risolvendosi la gravità in un concetto quantitativo ordinale, inversamente proporzionale al numero di alternativi collegamenti logici tra il fatto indiziario e il fatto non noto (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 1327 del 25/03/1997). Infatti il rapporto tra singolo indizio e fatto ignoto è intrinsecamente e strutturalmente sempre probabilistico, sussistendo per ciascun indizio una serie di collegamenti possibili, o più o meno probabili (logicamente e non solo statisticamente) anche con altri fatti che possano essere stati causa o effetto dell'accadimento valutato come (ipoteticamente) avente valore inferenziale indiziario: minore è il numero collegamenti alternativi possibili, maggiore sarà la gravità dell'indizio, e viceversa. Certamente l'indizio di maggior intensità e gravità è quindi quello cosiddetto "necessario", ipotesi in concreto raramente verificabile, rispetto al quale, appunto, nel contesto del compendio probatorio, "è logicamente desumibile una sola conseguenza", essendo quindi esclusi altri collegamenti possibili (v. per tale definizione: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13671 del 26/11/1998).

Infine, il requisito della precisione si correla alla nitidezza dei suoi contorni, alla chiarezza della sua rappresentazione, alla fonte diretta o indiretta di conoscenza dalla quale deriva, all'attendibilità di essa (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 1327 del 25/03/1997; v. anche Sez. 6, Sentenza n. 9916 del 30/05/1994).

Il procedimento di formazione del convincimento (giustificazione interna) e di esposizione delle risultanze di tale ragionamento (discorso giustificativo esterno), in caso di procedimento probatorio indiziario si compone, secondo le affermazioni ormai costanti della Giurisprudenza di Cassazione, secondo uno schema bifasico:

- occorre, in primo luogo, effettuare una operazione propedeutica di valutazione analitica di ogni singola prova indiziaria nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 7175 del 19/05/1998; Sez. 1, Sentenza n. 2226 del 02/02/1996; Sez. 6, Sentenza n. 9916 del 30/05/1994; Sez. 1, Sentenza n. 30448 del 09/06/2010);
- solo in un momento metodologico successivo, una volta acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio, può e deve procedersi all'esame globale ed unitario di tutti, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto (v. sul significato di tale secondo momento già Cass., Sez. U, Sentenza n. 6682 del 04/02/1992, cit., nonché Sez. 1, Sentenza n. 13671 del 26/11/1998; Sez. 1, Sentenza n. 44324 del 18/04/2013; Sez. 2, Sentenza n. 42482 del 19/09/2013).

Peraltro la stessa Suprema Corte ha più volte precisato come la pur nitida struttura bifasica del metodo logico argomentativo di valutazione degli indizi e di esposizione motivazionale dell'argomentazione inferenziale che su di essi si basa non esclude che anche nell'apprezzamento della gravità e precisione di ciascun singolo indizio non possa operarsi alcuna astrazione rispetto al contesto complessivo del compendio probatorio, la globalità degli elementi indiziari condizionando non solo (come è ovvio) la fase di sintesi inferenziale della pluralità degli stessi, contribuendo invece i nessi tra i singoli indizi a corroborare anche la valenza qualitativa (precisione) e quantitativa (gravità) di ciascuno.

Ha infatti a più riprese precisato la Corte di legittimità che “in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005; Sez. 2, Sentenza n. 42482 del 19/09/2013).

Il procedimento di sintesi è teso peraltro più specificamente ad ottenere la conoscenza certa del fatto ignoto all'esito del ragionamento inferenziale induttivo e abduttivo con un grado di certezza logica tale da risolvere, in una visione unitaria, l'intrinseca e relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, in modo che le possibili diverse spiegazioni alternative in ipotesi dipartite da ciascun indizio, ossia dai collegamenti fattuali e storici dallo stesso implicati, diverse da quella che consente di spiegare esclusivamente il fatto ignoto oggetto di prova o rilevante al fine della prova, “pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 44324 del 18/04/2013), potendo dirsi acclarato, “al di là di ogni ragionevole dubbio” – a' termini dell'art. 533 c.p.p. e 111 Cost. - quindi il fatto incerto esclusivamente se, ed in quanto, gli elementi indiziari, all'esito del ragionamento, possano essere collegati a una sola causa o a un solo effetto e collocati tutti armonicamente in un unico contesto, dal quale possa per tale via desumersi l'esistenza o l'inesistenza di un fatto (chiaramente Cass., Sez. 6, Sentenza n. 7175 del 19/05/1998).

Nel caso di specie in ordine al fatto di cui al capo A) della imputazione, risulta adeguatamente dimostrato con certezza in forza sia di prove dirette che di prove indirette gravi precise e concordanti la verifica dell'evento del delitto, ossia la morte del dott. Rombaldi nonché le circostanze essenziali di tempo e di luogo così come la causa prossima della medesima.

In particolare tali circostanze di fatto risultano dimostrate: - in virtù della documentazione clinica prodotta dal pubblico ministero; - della CTU medicolegale disposta dal Pubblico Ministero per l'esecuzione dell'esame autoptico (v. relazione Prof. De Fazio e dott. Pelosi disposta quale accertamento tecnico irripetibile ex art. 360 c.p.p. e comunque acquisita con il consenso delle parti); - della CTU disposta dal Pubblico Ministero per le valutazioni balistiche sulle lesioni e sui reperti relativi all'omicidio di Rombaldi Carlo (v. relazione Geom. Romanini, acquisita sul consenso delle parti); - delle dichiarazioni testimoniali di taluni dei condomini presenti al momento del fatto nello stabile del condominio di via Filzi n. 5 e n. 7.

In effetti è provato che il dott. Rombaldi sia deceduto alle ore “1.35 dell’8 maggio 1992, orario in cui veniva constatato l’avvenuto decesso ... dopo che si erano dimostrate inefficaci le manovre rianimatorie” (v. Relazione autoptica e cartella clinica dove è scritto “exitus ore 1.35”).

Dall’esame necroscopico venivano individuati sulla superficie corporea del cadavere “quattro lesioni d’arma da fuoco, tutte inequivocabilmente qualificabili come fori di entrata di proiettile in rapporto alle loro caratteristiche morfologiche ed ai successivi reperti autoptici” ed in particolare un foro di entrata sulla superficie posteriore del braccio sinistro, un foro d’entrata sulla superficie antero laterale sinistra del torace, un foro d’entrata in regione dorsale sinistra; uno in regione dorsale sinistra, senza fori di uscita avendo il corpo trattenuto i proiettili. Erano infatti poi rinvenuti all’interno del cadavere 3 proiettili di piombo parzialmente deformati e 2 frammenti riconducibili ad un unico proiettile calibro 38 (v. Relazione CTU Pelosi pag. 26 e Romanini pag. 6).

Quanto alle cause della morte la CTU medicolegale (utilizzabile nel dibattimento per le dette ragioni) ha acclarato che “nel corso della sezione cadaverica sono emerse lesioni meningo-encefaliche e spinali ascrivibili all’effetto di un unico proiettile d’arma da fuoco penetrato all’interno del canale midollare...” che “.. ha determinato quale effetto locale la sezione diretta del midollo spinale e, ... quale effetto secondario una emorragia subaracnoidea a cuffia a carico di entrambi gli emisferi cerebrali”, con la conseguenza che “la particolare costituzione delle strutture anatomiche interessate unitamente alle caratteristiche cinetiche del proiettile, ha pertanto determinato una improvvisa cessione di energia alle strutture endocraniche con inevitabile rottura di quelle più deboli, specificamente i vasi pili con conseguente spandimento emorragico infine mortale”; oltre a tale lesione sicuramente da proiettile “possono aver concorso anche le altre lesioni da proiettile interessanti la zona toraco addomino viscerale: pertanto “la morte del Rombaldi pacificamente ascrivibile alle lesioni da arma da fuoco subite dal soggetto con particolare riguardo alle lesioni encefalico spinali” (v. relazione autoptica e CT medicolegale pagg. 24-25). Di talché si giustifica la conclusione dei consulenti secondo i quali “dei quattro proiettili esplosi solo uno si è dimostrato di fatto letale ed oltretutto in virtù di una lesività a distanza trattandosi di proiettile che primitivamente attingeva la regione posteriore del braccio sinistro, e solo casualmente raggiungeva il midollo spinale sezionandolo con conseguente effetto secondario di spandimento emorragico” (pag. 30 relazione), come meglio sopra descritto.

Dall’esame delle caratteristiche dei fori d’entrata e delle lesioni, nonché della lesività riscontrata, con valutazione logica supportata dall’esperienza e condivisibile alle luce dei riscontri empirici, i medici legali hanno potuto concludere che i colpi “siano stati esplosi da una distanza relativamente ravvicinata, pur non trattandosi di colpi né a contatto né a bruciapelo” (v. Relazione medicolegale Pelosi pagg. 29-30).

Quanto alle circostanze della morte possono richiamarsi le dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del dibattimento.

Numerosi condomini dei civici 5 e 7 di via Filzi nonché alcuni residenti in abitazioni finitime hanno ricordato di aver sentito rumori giudicati, immediatamente o poco dopo averli sentiti, come esplosioni di colpi d’arma da fuoco, nella notte tra il 7 e l’8 maggio 1992 in orario collocato poco dopo la mezzanotte e comunque tra la mezzanotte e l’una di notte;

- il teste Alderotti Luca (con abitazione all'epoca in viale Isonzo e con visione su via Filzi) ha dichiarato: «L'ora mi pare che fosse verso mezzanotte, poco più poco meno ... ..ho sentito gli spari Poi ho sentito gli spari in sequenza, mi ricordo ancora anche la sequenza che è stata proprio pum, pum, pumpumpum, cioè sono stati i primi due sequenziali e poi dopo tutti in serie e mi ricordo che ho detto con mia moglie: “Ma questi qui sono spari”»;
- il teste Roberto Sergio (si trovava in via Filzi 5 a casa della fidanzata dell'epoca Monica Salvatori) ha dichiarato:«ho sentito dei colpi che io ho pensato fossero sinceramente subito dei colpi di pistola. Li ho riconosciuti perché io nell'86 ho fatto il Carabiniere e avevo sentito molte volte sparare delle pistole, avevo sparato anch'io al poligono e quindi mi sembrava fossero dei colpi di pistola»;
- la teste Fontanesi Simona (abitante nel condominio di via Fabio Filzi numero 7 al terzo piano) ha ricordato che in quella notte «verso mezzanotte e quaranta ... .. si sono uditi degli spari»; ha poi ricordato d'aver udito dopo poco dopo gli spari il ferito gridare « “Aiuto, aiuto, muoio, sono il Dottor Rombaldi”».

Alcuni di essi hanno poi anche sentito e ricordato con sufficiente precisione le grida di richiamo e di aiuto g del Rombaldi: diceva di essere stato colpito da esplosioni d'arma da fuoco:

- il teste Alderotti secondo cui dopo gli spari ha «... cominciato a sentire una voce di uno che si lamentava e diceva: “Aiuto, aiuto, aiutatemi, mi hanno sparato, aiuto”»;
- il teste Ranno Francesco (condomino di via Filzi 5), «Sì, io ho sentito: “Aiuto, aiuto”, però non ho sentito i colpi che poi mi hanno detto che ci sono stati»;
- il teste Roberto Sergio ha affermato: «Dopo ho sentito un lamento provenire appunto dalla zona dei garage, allorché mi sono affacciato alla finestra e sentivo questo lamento... ma non vedevo nulla, sentivo però nitidamente questa persona che si lamentava e chiedeva aiuto»; ha poi aggiunto che «quando ero su» alla finestra ho sentito lui che aveva detto queste cose», ossia «...Mi hanno sparato»;
- la teste Monica Salvatori (residente nel condominio di via Filzi ) ha ricordato di aver sentito il ferito urlare «Aiuto, sto morendo, mi hanno sparato”» benché precisando di non poter ricordare esattamente la sequenza esatta di questa frase, nondimeno avendo ben presente nei termini esattamente riferiti il senso della richiesta d'aiuto dalla stessa udita di persona;
- il teste Gobbi Armando (operatore pronto soccorso, intervenuto nell'immediatezza) ha dichiarato che nella notte tra il 7 e l'8 maggio 1992 «eravamo in Pronto Soccorso verso mezzanotte, siamo stati allertati per un ferito a terra in via Fabio Filzi e siamo partiti con l'automedica, che dopo segue l'ambulanza. Siamo arrivati sul posto e io ho visto l'uomo a terra che purtroppo ho riconosciuto nel Dottor Rombaldi, c'era un signore vicino a lui e poi tutte quante le unità di soccorso siamo andati sul ferito che era a terra. Si lamentava, diciamo non troppo cosciente, non diceva parole, aveva dei lamenti»; ha poi aggiunto di aver constatato che «il corpo aveva una posizione ... supina, con le gambe messe in una maniera scomoda, con le gambe scomode. Aveva le gambe ripiegate della tibiotarsica, sotto il femore e poi lui era giù di schiena ... non controllava questi movimenti»; aveva una pressione molto bassa per aver perso molto sangue e quindi non poteva essere cosciente.

Nel ricordo sostanzialmente comune di tutti i testi, dunque, sia il rumore degli spari che le grida con richieste d'auto del ferito provenivano sicuramente dall'area dei garage posta nel cortile dei

due condomini dei civici 5 e 7 di via Finzi ed in specie di fronte alla facciata sul retro del civico 7.

In effetti i primi soccorritori accorsi sul posto (alcuni dei condomini e dei vicini di casa: v. sopra) e gli operanti del pronto soccorso hanno ricordato di aver visto il Rombaldi ferito, di fronte alla porta basculante del garage di sua proprietà e ormai privo di conoscenza, con ferite riconducibili sicuramente ad arma da fuoco e ormai privo di coscienza:

- il teste Ranno, il primo a vedere Rombaldi e a soccorrerlo, lo ha trovato «... ormai era lì fermo, era ancora vivo perché lo vedevo con gli occhi aperti però non poteva dire più niente»;
- il teste Sergio parimenti accorso poco dopo ha ricordato di aver visto il Rombaldi ormai incosciente che «rantolava».

Le indicazioni risultanti dalle prove testimoniali in ordine al luogo di ritrovamento della vittima, di fronte al garage di proprietà e in uso al Rombaldi, in corrispondenza con una delle facciate del civico 7 di via Filzi, consentono di collocare proprio lì il luogo in cui vennero esplosi i colpi di proiettile risultati mortali.

Le circostanze emergenti dalle escussioni dei testi appena richiamate trovano pieno riscontro nella documentazione fotografica allegata ai rilievi effettuati dagli operanti di polizia giudiziaria sul luogo e nell'immediatezza del fatto: dalla stessa si vede il punto esatto del ritrovamento del corpo ancora in vita ma ormai incosciente di Rombaldi (di fronte alla porta del suo box auto), nonché i segni lasciati sulla porta e sullo stipite del garage dai fori di entrata di due proiettili, nonché il luogo (ivi in prossimità) di ritrovamento di due proiettili che non hanno attinto il corpo della vittima.

Dai rilievi e accertamenti svolti sul posto nonché dalla CTU balistica preliminare disposta dal Pubblico Ministero ed effettuata dal Geom. Romanini emerge poi che, oltre ai proiettili di cui si è già detto, rinvenuti in sede di autopsia nel del cadavere del Rombaldi, sulla scena del crimine erano rinvenuti dagli operanti della polizia giudiziaria (v. verbale e documentazione fotografica acquisita agli atti) ulteriori due proiettili in piombo di “forma cilindrica visibilmente deformati da impatto balistico” (v. in specie la foto 6 e pag. 6 relazione Geom. Romanini).

Dall'esame della documentazione fotografica e dalle valutazioni del CT Romanini risulta acclarato, poi, che tali due proiettili sono responsabili degli impatti a carico dell'anta destra del garage della vittima.

I 3 proiettili interi rinvenuti all'interno del cadavere sono proiettili di forma cilindrica con 5 solchi conduttori dotati di andamento elicoidale destrorso i quali, per le “caratteristiche morfologiche, dimensionali e ponderali” possono essere identificati come proiettili di tipo “wad cutter” – ossia di munizionamento avente forma cilindrica ma privo della caratteristica porzione ogivale anteriore – provenienti da cartucce calibro 38 Special “di probabile produzione Winchester” (v. pag. 8 Relazione Romanini).

I due frammenti di proiettile rinvenuti nel corpo della vittima hanno poi caratteristiche tali da far ritenere (v. pagg. 8 e 9 relazione Romanini) che essi siano porzioni originatesi da un unico pro-

iettile di piombo con caratteristiche (per materiale nonché andamento dei solchi di rigatura rilevati sul frammento di maggiori dimensioni) “affini a quelli rilevati a carico” degli altri proiettili repertati (v. pag. 9 relazione Romanini), così da poter ragionevolmente concludere che anche essi provengano da agente balistico identificabile come cartuccia da munizionamento calibro 38 Special wad cutter.

Infine anche i proiettili rinvenuti sulla scena del crimine avevano caratteristiche del tutto simili a quelli rinvenuti nel corpo della vittima e si tratta quindi di proiettili in piombo tipo wad cutter di probabile produzione Winchester (v. pag. 9 relazione).

In base a quanto riferito dalla predetta relazione balistica preliminare, la caratteristica peculiare del tipo di munizionamento individuato è costituita dall’ottima precisione e dallo scarso rinculo che lo rendono ordinariamente tipico munizionamento standard per le pistole revolver da tiro al bersaglio (v. pag. 11-12 relazione); per converso, il munizionamento in questione è dotato di prestazioni balistiche modeste (v. pag. 12 relazione).

Comparando le caratteristiche dei proiettili rinvenuti (e del munizionamento cui essi con ragionevole elevata probabilità provengono) con le caratteristiche delle lesioni causate si individua una sostanziale compatibilità tra le stesse e i proiettili, posto che: il forame di ingresso risulta a taglio netto “esente da fenomeni di stiramento”, i tramiti sono caratterizzati da elevata risoluzione in fase penetrativa iniziale, ma da copiosa cessione energetica nei primi strati, spiccata linearità e azione massiva, “caratteristico di agenti balistici aventi forma ottusa” (quali appunto i proiettili wad cutter i quali hanno la cuspidi tronca e non rastremata ad ogiva come i proiettili più comuni), significativa deformazione nei tramiti di impatto con strutture ossee del corpo (circo- stanza che spiega ragionevolmente la frammentazione di uno dei proiettili ritenuti dal corpo della vittima).

Tanto premesso in ordine alle risultanze istruttorie, può concludersi che vi sia prova diretta (di tipo documentale, ossia la cartella clinica) dell’evento mortale per il dott. Rombaldi verificatosi alle ore 1.35 dell’8 maggio 1992.

Sussistono inoltre plurimi elementi indiziari gravi precisi e concordanti per ricondurre tale evento mortale alla condizione causale costituita dalla penetrazione di numero 4 (e in particolare uno di essi) proiettili tipo wad cutter calibro 38 special in piombo (v. in specie le risultanze dell’esame autoptico e dell’esame balistico, nonché gli esiti delle dichiarazioni testimoniali), esplosi intorno alla mezzanotte e 30 o mezzanotte e 40 mentre il Rombaldi si trovava di fronte al proprio garage (v. le dichiarazioni testimoniali in ordine alle grida del Rombaldi, a quelle dei suoi soccorritori nonché agli esiti dei rilievi sulla scena del crimine come valutati nella CT Geom. Romanini), esplosi con direzione da sinistra a destra e da un unico aggressore nonché in sequenza e con direzione da sinistra a destra (come può ritenersi sia per le caratteristiche balistiche dei fori di entrata dei proiettili e dei tramiti unitamente alle dichiarazioni testimoniali in ordine alla provenienza degli spari e alle caratteristiche dei rumori identificati come esplosione di colpi d’arma da fuoco): quattro dei colpi, esplosi a distanza “relativamente ravvicinata” hanno certamente attinto il corpo del Rombaldi causandone la morte (in particolare quello che ha causato il trauma encefalico) mentre due sono andati ad impattare contro la porta del garage.

Non sono invece state acquisite, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, prove dirette in ordine alla condotta di esplosione dei colpi d'arma da fuoco, idonea *ex ante* e che *ex post* si è dimostrata causale per cagionare la morte del Rombaldi, né in ordine alla individuazione del soggetto che l'abbia posta in essere, ossia alla identificazione dell'autore del fatto-reato: nessuno dei testimoni sentiti infatti ha ricordato di aver visto una precisa persona esplodere né, a dire il vero, risulta aver assistito con i propri occhi alla scena; tutti i testi che hanno potuto riferire elementi relativi alle circostanze immediate del crimine, hanno potuto richiamare solo percezioni uditive (i suoni degli spari, e come meglio vedremo, della precedente discussione), nessuno avendo invece ricordi oculari del fatto in sé dell'esplosione dei colpi di pistola. Neppure hanno sentito la vittima pronunciare alcun nome o fornire, nelle grida d'aiuto che pure tutti, in modo assolutamente conforme e perfettamente sovrapponibile, hanno ricordato come provenienti dal Rombaldi ormai ferito mortalmente; nel ricordo dei testi, quest'ultimo aveva solo chiesto aiuto per esser stato colpito da un'arma, usando espressione impersonale «mi hanno sparato».

Occorre pertanto valutare l'ulteriore compendio indiziario offerto all'analisi dalle risultanze dell'istruttoria, alla luce dei principi già più sopra esposti, in punto di diritto.

## ***2. La attribuzione all'imputato del fatto e il compendio indiziario all'esito dell'istruttoria dibattimentale.***

Sussistono in effetti, acquisiti all'esito dell'istruttoria dibattimentale, plurimi elementi indiziari che, in tesi accusatoria, dovrebbero coordinarsi fra loro per formare un convincimento tale da far ritenere dimostrata, oltre ogni ragionevole dubbio, il fatto che sia stato l'imputato Fontanesi a esplodere i colpi d'arma da fuoco che hanno attinto il corpo del Rombaldi.

### ***2.1.L'arma e l'esito delle perizie svolte nel dibattimento: generalità su oggetto e metodo dell'indagine tecnica di comparazione balistica.***

In primo luogo è emerso a seguito delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, e dalla documentazione (denunce di detenzione e di trasferimento d'armi da fuoco a firma dello stesso imputato) che il Fontanesi deteneva nel proprio appartamento di via Filzi all'epoca dell'omicidio una pistola revolver calibro 38 special tipo Smith & Wesson, 6H/matricola 4D11768.

Ciò si evince in primo luogo dalle dichiarazioni testimoniali del teste di polizia giudiziaria sostituto commissario Giuseppe Desiderio che ha riferito di avere «accertato, facendo prima una ricerca manuale e poi al terminale, che il signor Fontanesi deteneva sia un revolver che una pistola calibro 9 X 21. Questa pistola il signor Fontanesi l'aveva acquistata nel 1979, l'aveva detenuta in Cadelbosco e poi si era trasferito a Reggio Emilia e l'aveva portata presso l'abitazione di Reggio Emilia»; inoltre sempre secondo quanto dichiarato dal teste «...dal fascicolo delle armi relative al signor Fontanesi. Il signor Fontanesi ha venduto questa... Allora, ha veduto la calibro 9 X 21 nel 1993, pistola acquistata nel 1991, invece il revolver che aveva acquistato nel 1979 l'ha venduto nel luglio del 1995». In particolare la rivoltella calibro 38 risulta fosse stata «acquistata dal signor Fontanesi il 5 novembre 1979 da Abramo Franco ed è stata ceduta a Dall'Aglio Remo in data 18 giugno 1995». Le dichiarazioni del testimone trovano piena corroborazione nelle denunce di acquisto, trasferimento e cessione delle armi ad opera del Fontanesi (nonché per quelle di acquisto e cessione del cedente e del cessionario delle armi). Lo stesso imputato d'altra parte, in sede d'esame dibattimentale ha ammesso di tenere custodita, nel 1992, l'arma in questione nella propria abitazione in un armadio po-

sto nella camera in suo uso, su un ripiano difficilmente accessibile («Eh, al 7 maggio avevo la 38 special che vendetti a quel commerciante di maiali »; «avevo tutto lì dentro, in un armadio ... Ho sempre cercato di metterle in un ripiano non accessibile ... ..in una scatola metallica e in una scatola da scarpe ... Una scatola che era di legno, poi aveva un lucchettino con ..., ma uno dei quei lucchettini piccolini, una scatola di legno»).

Altro soggetto che deteneva revolver legittimamente denunciati e abitava in area adiacente al luogo del delitto nel maggio del 1992 era Emanuele Filini il quale (v. teste Desiderio e le stesse dichiarazioni del Filini escusso come teste) tra le altre deteneva anche una pistola calibro 38.

Dalla già citata relazione del geometra Romanini è emerso con elevata probabilità che il munizionamento di riferimento dei proiettili ritrovati nel corpo della vittima e sulla scena del crimine era stato esploso da una pistola revolver calibro 38, essendo le caratteristiche esteriori dei proiettili, tenuto conto del tipo di munizionamento, riconducibili a colpi esplosi alternativamente, in via di ipotesi (v. pag. 13-14 relazione), a pistole di quel calibro marca Smith &Wesson ovvero Sturm Ruger, o Renato Gamba mod. Trident, ovvero ancora revolver marca Taurus.

Il revolver già di proprietà dell'imputato e quello di proprietà del Filini si trovavano in prossimità del luogo del delitto la notte in cui esso fu commesso. E' sembrato opportuno perciò effettuare perizie balistiche per valutare l'equiprovenienza dei proiettili repertati in loco e utilizzati per l'omicidio rispetto all'una o all'altra delle armi citate e sottoposte a sequestro.

Al riguardo, giova premettere che gli esami balistici di tipo comparativo, effettuati secondo i dettami e i metodi della comparazione balistica, sono finalizzati a rilevare e porre in confronto le ogive o i proiettili esplosi da armi da fuoco per identificare l'arma dalla quale tali proiettili siano stati sparati.

La regola di esperienza o legge scientifica su cui si basa fundamentalmente il metodo di comparazione (v. perizia Donghi pag. 13 e perizia Collegiale pagg. 6-7) si articola a partire dal dato acquisito e certo che l'espressione "superficie levigata" sia una pura astrazione, posto che "qualunque piano lavorato ... benché apparentemente liscio esaminato al microscopio rivela sempre le tracce, di carattere individualizzante, dello strumento o utensile con cui è stato realizzato". Ciò posto si è poi tenuto conto che, in particolare, le munizioni delle armi da fuoco sono composte di tre parti: i proiettili, di forma cilindrica con punta rastremata, ogivale o meno, ordinariamente costituiti da una lega metallica; il bossolo contenente la carica di lancio e una capsula contenente l'esplosivo di innescio; nel breve lasso di tempo dello sparo il proiettile di forma cilindrica e di materiale metallico viene in contatto con diverse parti di acciaio dell'arma. In ragione del principio fisico per il quale su una superficie metallica si imprimono i segni dello sfregamento, sia dell'utensile che la ha realizzata, che delle superfici o dei mezzi con i quali venga successivamente in contatto, così da poter individuare i segni distintivi e identificativi dell'arma sui proiettili oggetto dell'esame e dell'indagine tecnica.

In specie, quanto alla tipologia di tali segni la disciplina comparativa in questione si fonda sulla premessa d'esperienza empirica che le canne delle moderne armi da fuoco non sono ad anima liscia ma ad anima rigata, necessaria al mantenimento della traiettoria; a sua volta oltre al moto traslatorio dovuto all'esplosione della carica di lancio nella camera di scoppio, al proiettile è impresso un moto rotatorio intorno al proprio asse: dunque, la canna di un'arma da fuoco moderna non è mai liscia ma

presenta una rigatura al suo interno ad andamento elicoidale con dei pieni (corrispondenti alle parti della rigatura sporgenti all'interno del diametro della canna anche se di pochi millimetri) e dei vuoti corrispondenti agli avvallamenti nella superficie, gli uni e gli altri alternati in un certo numero variabile a seconda della tipologia scelta per la realizzazione della canna.

Pertanto la superficie cilindrica dei proiettili sparati in un'arma da fuoco a canna rigata presenta, in primo luogo un certo numero di impronte macroscopiche, parallele ed equidistanti tra loro inclinate rispetto all'asse della canna con un andamento destrorso o sinistrorso rispetto ad una osservazione laterale, prodotte dai pieni di rigatura, dette "*strie primarie*". La corrispondenza tra le strie primarie presenti su due proiettili consente di affermare la provenienza da armi della stessa classe, ossia da una categoria o serie di armi aventi la medesima tipologia di rigature nella canna.

Oltre a queste strie primarie la presenza all'interno dei solchi di rigatura di imperfezioni ulteriori dovute ad asperità diverse dalla rigatura fa sì che, inoltre, sulla superficie dei proiettili siano visibili altri segni, detti "*strie secondarie*" di maggiore (macrostrie o macrostriature) o minore (microstrie o microstriature) dimensione.

Tali "*strie secondarie*" vengono analizzate dalla disciplina comparativa balistica per stabilire la provenienza di due proiettili osservati in comparazione da una stessa arma: in altri termini la comparazione balistica ricerca l'arma che ha causato determinati segni sulla superficie di un proiettile sulla scorta della individuazione delle striature che possano ricondursi ad una specifica (o a specifiche) asperità presenti esclusivamente su una singola arma.

Poiché peraltro l'osservazione comparata prende ad oggetto le sole striature prodotte appunto per attrito da sfregamento della canna sul proiettile nel corso dello sparo e non direttamente le asperità presenti sulla canna occorre escludere la rilevanza: i) di quei segni la cui presenza sui proiettili non sia riconducibile ad asperità della canna che lo ha esploso; ii) o che non siano riconducibili a imperfezioni o asperità della superficie della canna esclusive di quella pertinente ad una singola specifica arma, ma dovute a imperfezioni ripetibili in varie armi prodotte in serie in ragione dello strumento e del metodo di realizzazione della canna.

Sotto il primo profilo l'esperienza acquisita con l'osservazione ha insegnato che "non tutte le striature microscopiche presenti sui proiettili possano qualificarsi come contrassegni, dovendosi ammettere la possibilità che fasci di striature possano generarsi casualmente sui proiettili sparati, in quanto già presenti sulle palle prima dello sparo o perché generatesi nella fase esterna o terminale delle traiettorie degli agenti balistici"; e come, per altro verso, "anche due proiettili perfettamente uguali, sparati nella stessa arma immediatamente uno dopo l'altro, non presentano mai solo strie che, ad un esame comparativo, appaiano perfettamente identiche: vi sarà sempre un certo margine di diversità nel numero, nella geometria e nella definizione delle striature, legato ad eventi casuali del singolo evento di sparo" (v. perizia Donghi pag. 14).

Sotto il secondo profilo, occorre considerare come l'evoluzione delle tecniche di realizzazione delle canne non sia indifferente rispetto alla caratterizzazione come individualizzanti o meno di certe strie lasciate sui proiettili da essi sparati per attrito: ad esempio, la tecnica della "brocciatura" prevede la realizzazione della rigatura attraverso il passaggio, in un tubo metallico di lunghezza variabile di un particolare utensile a taglienti multiprofilati e a diametri crescenti – detto "broccia" – con realizzazione poi delle canne con taglio (secondo la lunghezza voluta) del tubo così già rigato; tale

metodo fa sì che le canne realizzate per taglio del medesimo tubo presentino caratteristiche “improntanti estremamente simili” essendo su tutte molto probabilmente ripetute anche le medesime microasperità delle rigature (v. pag. 7 perizia Collegiale); altro metodo di produzione delle canne prevede che nel tubo canna trapano lisciato venga introdotto un apposito stampo “detto mandrino” intorno al quale il tubo viene plasmato per martellatura essendo stato in questo caso riscontrata la quasi perfetta identità di tutte le canne prodotte dal medesimo stampo (v. pag. 22 Relazione di perizia Collegiale).

Sussistono fattori co-determinanti oltre le caratteristiche di classe ed individuali delle canne la tipologia di striature o segni presenti sui proiettili che, rispetto al fattore rilevante per l'identificazione (le strie secondarie) contribuiscono a definire il contesto di riferimento incidendo sulla consistenza degli effetti dell'attrito e sulle conseguenze cagionate dal medesimo sulla superficie dei proiettili; si tratta in particolare: “della durezza della lega con cui sono realizzati i proiettili”, della differenza “anche minima di calibro, sempre possibili tra un lotto e l'altro di cartucce”; dallo stato di conservazione dei risalti nell'interno della canna, posto che “se questi ultimi sono molto consumati per il lungo uso, il proiettile può sfuggire dall'impegno sui solchi conduttori, le rigature possono riprodursi una sovrapposta all'altra” (v. pag.15 Relazione Donghi).

Ciò posto si spiega perché sia convincimento diffuso nei cultori ed esperti di comparazione (ne danno conto i periti sia del collegio, sia già il maggiore Donghi ma sul punto risultano concordanti le dichiarazioni dei consulenti tecnici di tutte le parti escussi in dibattimento) che non ogni segno o microstria presente e rilevata sulla superficie dei proiettili può identificarsi come un contrassegno individualizzante. Pertanto occorre valutare se le striature presenti, per il loro ripetersi morfologicamente identico per numero e caratteristiche geometriche e dimensionali nella stessa posizione in tutti i solchi del proiettile, siano da ricondurre effettivamente ad una unica asperità avente carattere individualizzante in modo da concludere che siano state causate da una imperfezione presente esclusivamente su una determinata canna di una specifica arma.

In altri termini, lo scervere i contrassegni individualizzanti si basa su una regola di tipo statistico per la quale risulta oltremodo improbabile che la presenza ripetuta di un certo numero di contrassegni con caratteristiche analoghe su tutti i solchi possa essere stato prodotto da due diverse canne, essendo appunto improbabile che sulla rigatura delle stesse si presenti una asperità identica. Come chiarito dai periti con il richiamo ad uno studio statistico sulla presenza di microstriature in proiettili sparati dalla stessa o da armi diverse (ossia lo studio di Biasotti A.A., *A Statistical Study of the individual Characteristics of Fired Bullets*, 1957) è partito dal presupposto che “una identità realizzabile o pratica deve basarsi sulla presenza di un numero sufficientemente alto di corrispondenti caratteristiche individuali aventi una bassa probabilità di prendere origine casualmente e perciò deve essere il risultato di una comune causa”.

Lo studio citato rivela poi che ordinariamente si potrebbe notare una percentuale media di strie corrispondenti (per collocazione topografica e dimensione e morfologia) “per proiettili sparati dalla stessa arma” variabile tra il 36 e il 38 % per proiettili in piombo nudo e tra il 21 e il 24 % per proiettili in piombo incamiciato, mentre la corrispondenza trovata su proiettili certamente sparati da armi differenti si assesterebbe intorno al 15-18 %: ne consegue la scarsa significatività del mero dato della analogia morfologica tra le strie. Viceversa molto più improbabile è la ripetizione nella stessa collocazione in tutti i solchi delle medesime strie in proiettili provenienti da spari con armi differen-

ti, molto elevata invece in proiettili sparati dalla stessa arma di talché solo “la consecutività, cioè la riunione in gruppo di un certo numero di caratteristiche individuali, è la vera e propria base di tutte le identità. Quando le caratteristiche individuali sono raggruppate o messe in relazione dal criterio di consecutività, che è un mezzo semplificato di esprimere la corrispondenza di un contorno, l’evento casuale di anche un piccolo numero di strie consecutive corrispondenti (ad es. più di 3 o 4) è ad ogni fine pratico impossibile eccetto quale risultato del medesimo agente, cioè della medesima arma” (v. pag. 20 relazione Perizia Collegiale, nella parte in cui è citato il trattato del Biasotti pag. 44).

In altri termini, essendo estremamente bassa la probabilità statistica non già della presenza di striature identiche in proiettili sparati da armi diverse (fatto questo possibile e anche dotato di una consistente verifica con probabilità statisticamente apprezzabile), ma della ripetizione di consistenti fasci di strie aventi la collocazione analoga su più punti di più solchi, quest’ultimo dato, se rilevato tra due proiettili rende oltremodo probabile la loro provenienza da una stessa arma.

Ovviamente (in tal senso essendo quindi pertinente il richiamo e l’avvertenza metodologica di cui a pag. 21 relazione Perizia Collegiale) la presenza di metodi di realizzazione delle canne che riproducano analoghi segni (quali quelli di cui agli esempi citati più sopra) fa sì che possa essere più probabile anche la ripetizione casuale di fasci di strie, richiedendo quindi un innalzamento (sempre secondo la metodologia statistico-probabilistica che sostiene la logica della comparazione balistica) del numero delle strie compresenti su vari punti dei due proiettili comparati onde pervenire ad una caratterizzazione degli stessi come individualizzanti.

In tali ultime condizioni infatti un risultato conclusivo di equiprovenienza può affermarsi solo se si sia riusciti ad osservare “la perfetta coincidenza dei contrassegni individuali lasciati dall’arma sospetta, e ciò con continuità assoluta lungo l’intera superficie dei solchi e degli interspazi: non è tecnicamente ammissibile affermare una positività basandosi solo su sporadiche coincidenze di gruppi o “macule” presenti solo in tratti limitati delle impronte primarie” (v. relazione perizia Collegiale pag. 15).

In generale, sono accolte dalla comunità degli esperti alcune metodologie di valutazione, in qualche modo standardizzate, del numero, configurazione e caratteristiche morfologiche delle strie per qualificarle come individualizzanti, senza che sia emersa allo stato una preferenza per l’uno o l’altro metodo.

In primo luogo, deve segnalarsi il metodo proposto dall’AFTE, ossia dall’Associazione Americana degli esperti di comparazione di armi di fuoco e toolmarks (cioè “impronte di utensili”) (v. verbale 14-7-14, aff. 103), secondo il quale, una corrispondenza tra reperto e test prodotto con una certa arma si può affermare solo allorché i segni sugli stessi presentino fra loro un “sufficient agreement” (ossia un accordo sufficiente). Tale concetto di natura qualitativa e non esclusivamente quantitativa, né individuabile in termini di certezza matematica, e dunque chiaramente connotato da un margine di discrezionalità tecnica dell’esperto, viene delineato e delimitato dagli esperti americani, dovendosi intendere come sufficiente o significativo l’accordo quando “supera il miglior accordo che sia dimostrato tra impronte (in senso generico, impronte di utensile, in questo caso di arma da fuoco), che sono note essere state prodotte da oggetti differenti”; in altri termini, secondo tale metodo, i segni rilevati sui reperti sono tali da essere individualizzanti rispetto alla produzione con una determi-

nata arma “quando per loro natura, per loro ricchezza e caratteristiche superano il livello di corrispondenza che può essere ottenuto con un’arma certamente negativa”, poiché in tal caso la concordanza delle strie secondarie, rilevata per numero e caratteristiche, “supera il migliore accordo possibile dimostrato tra le impronte che sono note per essere state prodotte da oggetti differenti, da armi differenti ed è consistente” (v. esame Donghi verbale 14-7-14, aff. 105. Va segnalato come sia diffuso nelle Corti americane, dove il metodo trova larga applicazione ad opera degli esperti, il convincimento circa la sussistenza di una accettazione generalizzata di tale metodo da parte della comunità scientifica di settore: v. chiaramente la decisione nel caso United States Vs Otero, della United States District Court, D. New Jersey, del 15 marzo 2012, 849 F.Supp.2d 425 (2012)).

Altro metodo più specificamente utilizzato, per la individuazione delle strie rilevanti e significative, e quindi di carattere individualizzante la provenienza del proiettile da una certa arma è quello cosiddetto, con acronimo, C.M.S., ossia delle “Consecutive Matching Striae”, sempre di derivazione dall’esperienza americana: secondo tale metodo, di fatto costituente un affinamento, secondo un protocollo standardizzato di carattere applicativo, il più possibile univoco e ripetibile, degli esiti degli studi statistici sopra citati, per poter affermare positivamente l’equiprovenienza di due proiettili (ed in specie di uno repertato e di un test) da una medesima arma occorre che su entrambi si disvelino all’osservatore esperto un “layer” di impronte complessivo che sia «assolutamente costante», «al di là delle coincidenze singole» (v. esame Collegio peritale verbale 31-3-14, aff. 28 e 75). Questa tecnica in altri termini richiede che si debba trovare «all’interno di una immagine almeno tre microstrie consecutive coincidenti e un altro gruppo [di microstrie], sempre lì vicino [sulla superficie del proiettile osservato] nello stesso campo delle prime ... perfettamente coincidenti», tali osservazioni dovendo nondimeno prendere in considerazione esclusivamente le impronte sui pieni di rigature e non sui vuoti in quanto solo le prime sono maggiormente significative in quanto certamente riproducenti, per impressione da attrito, imperfezioni o caratteristiche della canna dell’arma che ha esploso il proiettile in questione (v. verbale 31-3-14 aff. 30 ss.). Tale metodo tuttavia, per poter essere applicato, richiede che sussistano plurime strie che si ripetano (anche se in numero minimo) con costanza: diviene inutile quanto una impronta (pur con caratteristiche estremamente e macroscopicamente significative) si ripeta nei proiettili in comparazione; in tal caso solo la non standardizzabile «valutazione personale dell’esperto analizzatore» potrebbe segnalare l’efficienza individualizzante di una siffatta traccia, mentre il metodo in parola darebbe un risultato negativo (v. verbale 31-3-14 aff. 66).

Nondimeno, negli esiti, il metodo in questione è sostanzialmente equivalente a quello più tradizionale (della mera comparazione pratica tra strie significative) o a quello proposto dall’AFTE (v. verbale 31-3-14 pag. 43).

Per classificare i risultati della comparazione tra due diversi proiettili, relativamente alla graduazione delle corrispondenze (morfologiche, qualitative, e quantitative) tra le strie in entrambi rilevate sono state formulate, secondo le metodologie più comunemente adottate, almeno due diverse scale di valutazione, con esiti dal positivo certo, passando per minori gradi di certezza della comparazione fino a giungere ai livelli di inconcludenza ovvero di certa negatività del confronto. Le scale in uso maggiormente diffuse sono quella dell’AFTE e quella dell’ENFSI (ossia dalla rete europea degli esperti di balistica forense: per le due scale si veda rispettivamente l’esame del perito Donghi e la memoria del P.M. ex art. 121 c.p.p. depositata per l’udienza del 12-5-14 per la scala ENFSI). Tut-

tavia entrambe queste scale non consentono di individuare caratteristiche univoche per numero e caratteri delle strie che devono rilevarsi per poter assegnare al risultato di una comparazione ad un determinato livello di certezza (o incertezza) costituendo solo la razionalizzazione schematizzata di una attività che permane caratterizzata da profili inesauribili e insuperabili di soggettività e di discrezionalità dell'esperto comparatore.

Ne consegue che deve condividersi la definizione di "artigianalità" dell'attività di comparazione balistica secondo la definizione datane dai membri del collegio Peritale (e da essi ripetuta sia nella relazione sia nel corso dell'esame degli stessi): pur fondandosi su principi retti da leggi fisiche (quanto al modo di produzione delle strisce o impronte sui proiettili) e da leggi statistiche (in ordine alla maggiore o minore probabilità di ripetizione di strisce o impronte di una certa configurazione) residua, infatti, in questa attività un livello di "soggettività", retta dall'esperienza acquisita nel tempo, circa la capacità di individuazione della corrispondenza (non solo quantitativa ma anche essenzialmente qualitativa) tra le impronte per descriverne la significatività e la natura individualizzante. D'altra parte gli stessi consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno dovuto ammettere il rilievo dell'esperienza pratica degli operatori (v. infatti le dichiarazioni plurime sul punto del dott. Boffi CTP del P.M.) nell'effettuare le osservazioni.

Inoltre deve segnalarsi come certamente la inferenza statistica può essere logicamente corroborata in taluni casi dalla presenza di segni o elementi di contrassegno ulteriori rispetto alle microstrie presenti sulle palle o ogive. In particolare, allorché siano disponibili i bossoli oltre che i proiettili certamente esplosi dalla stessa arma (specie quindi nel caso dell'uso di armi semiautomatiche), assai rilevante può risultare l'incrocio tra le corrispondenze rilevate nelle strie secondarie delle ogive con le impronte lasciate dall'impatto del cane dell'arma sulla culatta del bossolo. Nondimeno tale possibilità è esclusa e occorre basarsi esclusivamente sulle corrispondenze delle strie secondarie, aventi natura individualizzante, in ipotesi di indisponibilità o omessa acquisizione sulla scena del crimine dei reperti dei bossoli del munizionamento utilizzato (caso frequente proprio in ipotesi di uso di revolver visto che l'arma, per sua caratteristica strutturale, trattiene i bossoli nel tamburo, dopo lo sparo).

Infine occorre dar conto della possibile presenza (oltre alle strie prodotte come si è visto dall'azione del contatto tra la superficie del proiettile e la superficie rigata della canna) di altre possibili impronte o segni nei proiettili in specie in quelli sparati da revolver: si tratta dei cosiddetti "skidmarks" che è il risultato "dell'urto dell'apice della zona cilindrica di un proiettile con il principio di uno o più pieni di riga dopo che quello ha attraversato il "free bore" della camera di cartuccia ed il cono di forzamento. Questa traccia ... si osserva quasi sempre nei proiettili sparati da un revolver, specialmente se si è fatto fuoco in doppia azione"; essa è causata dal "fatto che il proiettile non è riuscito ad entrare nella rigatura a "naso avanti"", cosicché "la parte anteriore della porzione cilindrica del proiettile si incaglia nella rigatura e si impronta di conseguenza" (v. pag. 33-34 Relazione perizia Collegiale, con citazione di Burrard G., *The identification of Firearms and Forensic Ballistics*, 1934, nonché di Matthews J.H., *Firearmsidentification*, 1962). In altri termini il segno è dato dall'eventuale non perfetto allineamento del cilindro del tamburo con la camera di scoppio e in non assoluta collimazione con l'anima della canna, sicché (secondo i periti e anche alla stregua della letteratura internazionale accreditata nella comunità scientifica di settore e dagli stessi citata) "essi non significano nulla e non sono di alcuna utilità nel contribuire ad identificare individualmente

un'arma" (v. Burrard, cit. pag. 33 relazione perizia collegiale) proprio perché siffatta traccia "più che dipendere dalle caratteristiche di una particolare canna è semplicemente conseguenza del moto del proiettile all'interno di una qualunque canna rigata e pertanto non può in alcun caso essere considerata individualizzante di una specifica arma". La sua presenza dipende infatti dalle caratteristiche del tipo di arma (e non della singola arma) e del tipo di proiettile (o dal casuale difetto del medesimo) e non può in alcun modo essere descritta in termini tali da consentire di ricondurre in via anche solo probabilistica la sua presenza allo sparo del proiettile (che la presenti) da una stessa arma e non da armi di uno stesso tipo o della stessa classe.

Tanto premesso in ordine alle regole generali di tipo scientifico-statistico che presiedono alla comparazione balistica, appare opportuno svolgere anche alcune notazioni in ordine al metodo delle analisi comparative nell'ipotesi pertinente al caso *sub judice* ossia allorché occorra valutare se i reperti relativi ad uno o più episodi delittuosi siano stati reliquati da cartucce sparate da una specifica arma in sequestro. In tali ipotesi esse procedono "per step successivi": - in primo luogo si deve determinare la *identità di classe* relativa fra i reperti, mediante misurazione e accostamento delle impronte o *strie primarie* caratteristiche dei reperti in esame; - occorre poi determinare la *classe specifica*, ovvero "individuare la marca e il modello dell'arma che ha sparato le cartucce che hanno reliquato i reperti in esame", raccogliendo "tutte le informazioni morfologiche dimensionali dei reperti (ovvero calibro, peso dei proiettili, numero e direzione di solchi conduttori [strie primarie] larghezza di questi e degli interspazi, inclinazione e quindi passo della rigatura, profondità dei solchi" sia mediante studio dei dati da database pubblici e privati che con successive verifiche strumentali dirette da un archivio di sperimentali; quasi sempre tale indagine individuerà "una rosa di possibilità diverse sia nell'ambito della medesima classe sia di classi compatibili di armi della stessa marca ma appartenenti a modelli diversi... sia di classi compatibili di armi appartenenti a classi diverse"; - si procede poi all'esame dell'arma che, nel caso del revolver, "prevede un'accurata verifica preventiva del funzionamento in bianco di tutti i cinematismi operativi, un accurato controllo delle condizioni dell'anima della canna e dell'eventuale presenza in essa di "fecce" e/o tracce di impiombatura; - infine si procede allo sparo in cassa di recupero di alcune cartucce che, se non identiche a quelle da cui derivano i reperti, devono essere almeno il più possibile compatibili con esse; - da ultimo, i proiettili così ottenuti verranno sottoposti a studio e osservazione minuziosa al microscopio comparatore al fine di individuare tutte le caratteristiche macroscopiche e microscopiche che si riproducono costantemente su ognuno degli elementi osservati, ossia le *strie secondarie*; tali caratteristiche andranno poi ricercate anche nei proiettili repertati in occasione del crimine (V. Relazione perizia Collegiale, pag. 14).

Quanto all'ultima fase, destinata alla ricerca delle caratteristiche individualizzanti nelle strie secondarie presenti sui (proiettili) reperti e sugli sperimentali, viene compiuta mediante un'analisi al microscopio comparatore degli sperimentali e dei proiettili; l'analisi deve effettuarsi ordinariamente ad opera di un operatore che può disporre di un microscopio a due fuochi (ossia con un duplice obiettivo che consente di inquadrare su due piatti e mettere a fuoco e contemporaneamente ruotare due proiettili (normalmente su uno andrà posizionato il reperto in esame e sull'altro lo sperimentale). I proiettili vanno illuminati mediante speciali luci: riguardo a queste all'esito delle perizie (e dell'esame dei periti sia il Maggiore Donghi che dei membri del Collegio) è emerso che la correttezza del metodo "nulla ha a che fare con il particolare strumento utilizzato o con il tipo di fonte illuminante adottata". I periti e gli stessi consulenti tecnici delle parti (ed in particolare il CT. del

Pubblico Ministero Boffi) hanno in generale sottolineato come quest'operazione di confronto ed individuazione delle strie caratterizzanti e individualizzanti sui proiettili è denotata da un certo grado di soggettività ed è in buona misura dipendente dalla esperienza specifica e dall'allenamento dell'occhio dell'operatore che effettua la comparazione. Sicché è anche comprensibile ammettere che la bontà "e l'adeguatezza della illuminazione la si giudica a posteriori" ossia in base ai risultati ottenuti; e che inoltre la scelta del tipo di illuminazione dipenda in buona sostanza "dagli aggiustamenti che solo un esaminatore esperto riesce con continui aggiustamenti successivi" ad approntare per "ottenere l'optimum voluto" (v. Relazione perizia Collegiale, pag. 60). In modo totalmente conforme dunque il collegio peritale si è allineato con quanto già osservato in ordine alla preferenza eventualmente soggettiva per l'uso di luci tecnicamente meno moderne (come quelle ad incandescenza rispetto alle luci a LED) espressa dal perito Donghi in sede di primo esame peritale: sul punto peraltro anche lo stesso consulente tecnico del Pubblico Ministero aveva condiviso la natura soggettiva della scelta del tipo di illuminazione, non inficiante la diligenza metodologica e il possibile risultato pratico della comparazione avendo osservato appunto come «questi sono metodi anche personali che si possono anche condividere in linea di principio, perché, ripeto, uno si può trovare molto meglio ad operare in un certo modo e avere una pratica tale da poter evidenziare determinati contrassegni» (v. verbale 14-7-14, aff. 212).

In ragione di quanto appena esposto possono formularsi alcune interinali e provvisorie conclusioni in ordine al valore generale dell'accertamento tecnico balistico e circa la sua rilevanza e pertinenza al caso di specie.

In primo luogo, dal punto di vista dell'apprezzamento delle prove, la perizia in questa materia costituisce in primo luogo un accertamento tecnico strutturalmente non irripetibile, essendo non solo astrattamente, ma anche in concreto riproducibile indefinitamente una serie di sperimentali a partire dall'arma in sequestro, senza alcuna modifica significativa delle caratteristiche della stessa (ad avviso del Perito Donghi l'esplosione di limitate serie di colpi necessarie alla produzione di sperimentali non è idonea a determinare una modifica significativa della caratteristica adeguatezza improntativa della canna: v. le considerazioni in ordine agli effetti negativi sulla positività delle comparazioni esclusivamente nel caso di un numero elevato di spari con proiettili di piombo nudo: pag. 22-23 Relazione), essendo sempre possibili le comparazioni visive al microscopio tra proiettili repertati e proiettili test.

Ne consegue che l'accertamento tecnico svolto dai Consulenti del Pubblico Ministero in sede di indagine e senza le accortezze del contraddittorio di cui all'art. 359 c.p.p. non è in alcun modo utilizzabile al fine di prova nell'ambito del presente giudizio dibattimentale, trattandosi di operazione tecnica in fase di indagini non connotata da irripetibilità né in astratto ed *ex ante*, né in concreto rivelatasi tale a posteriori. Infatti trova piena efficacia, nella fattispecie, la regola di inutilizzabilità fisiologica degli atti delle indagini preliminari (nel cui novero deve ascriversi l'accertamento non garantito di cui all'art. 359 c.p.p. nel cui modello va sussunta l'indagine tecnico balistica del Servizio Centrale di Polizia Scientifica nel caso di specie): sicché "l'accertamento effettuato in sede di consulenza tecnica non garantita disposta dal P.M. ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. può essere utilizzato solo per le determinazioni che l'organo dell'accusa assume nella fase delle indagini preliminari", ma "non può, ..., assumere valore probatorio al dibattimento" (Cass., Sez. 3, Sentenza n.

22268 del 24/04/2008; conformi anche Cass. Pen., N. 6792 del 1994 Rv. 198108, N. 2793 del 1995 Rv. 200996, N. 3383 del 1997 Rv. 207411, N. 9284 del 1998 Rv. 211934).

Pertanto si è esclusivamente disposto che i periti prendessero visione ed esaminassero gli sperimentali prodotti per quell'accertamento per le proprie valutazioni tecniche, ma deve escludersi ogni ingresso e ogni valutazione delle risultanze di quell'accertamento al fine della formazione del convincimento, al più potendo valutarsi le dichiarazioni del Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero, sentiti nel dibattimento, nei limiti di rilevanza di tali dichiarazioni. L'esistenza agli atti del P.M. di un accertamento tecnico ripetibile in materia di comparazione balistica e la testimonianza dei funzionari di polizia che l'hanno eseguita e ne riportano i risultati a dibattimento, vale dunque come premessa giustificativa dell'esigenza di una perizia che il giudice deve necessariamente disporre, sulla base di quel principio di prova ( la testimonianza del funzionario che dichiara di essere giunto sulla base delle sue conoscenze tecniche a "vedere" determinate corrispondenze ) nell'assolvimento del compito di ricerca della verità.

La "prova" consistente in un accertamento tecnico ripetibile è inutilizzabile non solo per espresso dettato normativo ma perché ontologicamente inaffidabile dal punto di vista del metodo di formazione della prova "scientifica" in dibattimento; la validità scientifica ( dal punto di vista del metodo ), e perciò giuridica, di questa prova è garantita solo dal confronto/scontro dialettico dei saperi nel contraddittorio dibattimentale, secondo il metodo falsificazionista, che esclude le ricerche solitarie non soggette alla critica e alla confutazione.

Pertanto le uniche risultanze di prova tecnico scientifica relative ad accertamenti balistici comparativi utilizzabili nel presente giudizio sono quelle della perizia del Maggiore Donghi del RIS di Parma e del Collegio peritale formato dai periti Farneti, Gentile e Guccia.

La Corte pertanto non sarà in alcun modo vincolata, né potrebbe esserlo, ad un esame critico delle due indagini peritali svolte nel contraddittorio tecnico pieno nel corso del dibattimento, con riguardo alle risultanze dell'accertamento tecnico ex art. 359 c.p.p., né sarà necessario operare una generale valutazione sulla maggiore o minore scientificità dei metodi utilizzati nell'una rispetto a quelli utilizzati nelle altre; né infine tantomeno sarà opportuno e necessario un vero e proprio esame comparativo tra la preparazione scientifica dei consulenti di parte e dei periti d'ufficio o sui titoli accademici degli stessi, in via assoluta. Sarà esclusivamente necessario, come rispetto ad ogni perizia, valutare la correttezza e coerenza del metodo tecnico seguito e la logicità intrinseca delle conclusioni dei periti rispetto alle premesse generali (relative alle regole esperienziali o leggi scientifiche pertinenti in materia e ai dati empirici disponibili); all'esito di tale ponderata disamina sarà pertanto possibile "aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte", senza "essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25183 del 17/02/2009; v. in senso conforme già: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11706 del 11/11/1993; Sez. 1, Sentenza n. 6528 del 11/05/1998; Sez. 4, Sentenza n. 34379 del 12/07/2004; Sez. 4, Sentenza n. 46359 del 24/10/2007).

Prima di addentrarci nell'esame delle risultanze peritali, merita, poi, un cenno la collocazione, nel compendio probatorio del caso in esame, di tali esiti.

La presenza di un certo numero di strie individualizzanti (secondo le regole esperienziali proprie della balistica comparativa sopra sintetizzate) consente di effettuare un giudizio inferenziale (analogo a quello abduttivo proprio della prova indiretta) poiché effettivamente da un fatto direttamente appreso dal giudice (per il tramite del perito: v. infra in che termini) rappresentato dalla presenza di certi contrassegni (strie macro o micro dimensionate che siano) si rende in ipotesi possibile, in base alle loro caratteristiche ed alla stregua di una regola statistica di inferenza, affermare che esse siano state causate da un altro evento (lo sfregamento del proiettile repertato con una determinata canna di una certa arma) e si conclude quindi per l'accertamento ragionevolmente certo di un evento ignoto (esplosione di quel proiettile reperto da quell'arma).

Va in proposito richiamata la *summa divisio* teorica, rilevante in ordine al rapporto tra libero convincimento del giudice ed apporto esperienziale e tecnico dell'ausiliario, nell'ambito della valutazione della prova scientifica tra perizia percipiente e perizia deducente, sottolineata anche dalla disposizione dell'art. 220 c.p.p. che distingue tra le funzioni di acquisizione di dati e il compimento di indagini, da un lato, e l'effettuazione di valutazioni, dall'altro.

Nel caso della comparazione balistica invero ci si trova innanzi ad un'operazione con contenuto e con funzione duplice:

- in primo luogo l'apporto dell'ausiliario deve segnalare la presenza sui proiettili repertati (e sugli sperimentali) di determinate macro o micro strie e quindi di un determinato patrimonio improntativo, avvalendosi bensì di una documentazione anche fotografica dello stesso; la percezione ad occhio nudo (o assistito dal microscopio) dell'operatore e la sua mediazione conoscitiva è essenziale per il giudicante (non esperto della materia) al fine della comprensione delle caratteristiche del dato conoscitivo acquisito al processo per il tramite della "cosa" (reperto balistico) in sequestro; sotto tale profilo, l'attività del perito balistico comparativo si svolge secondo i moduli strutturali e funzionali dell'ausilio tecnico percipiente;
- in secondo luogo l'ausiliario deve anche segnalare la qualità individualizzante o meno delle strie o strisce, chiarendo la regola esperienziale in base alla quale sia giunto a tale conclusione, necessariamente modulata secondo espressioni anche valutative; sotto tale aspetto il giudicante risulta debitore delle valutazioni strettamente tecniche del perito in ordine alla ricorrenza o meno ed in quale misura (secondo la regola statistica esperienziale comunemente accettata) di corrispondenze in un certo fascio di microstrie. Ma ciò non basta perché il giudice deve affidare al perito il "giudizio" sulla misura di ricorrenza necessaria e su quale collocazione debba esigersi per potere affermare il carattere individualizzante o meno di tali impronte;
- fermo restando l'onere del perito di segnalare ogni segno rilevante, costituisce attività propria della formazione del convincimento logico-razionale del giudicante la valutazione dei segni presenti alla luce dell'esperienza scientifica apportata dal Perito per ottenere, in via logico-inferenziale, l'affermazione della verità del fatto ignoto costituito dalla produzione di quei segni ad opera di una certa canna di un'arma di interesse ai fini processuali (può in proposito richiamarsi la impostazione, invalsa nella Giurisprudenza di legittimità, in situazione in qualche misura analoga, con riferimento ai punti di contatto delle comparazioni dattiloscopiche, che considera infatti alla stregua di indizi, i segni rilevati delle impronte digitali, anche in caso di plurimi punti di contatto ma inferiori a quelli che assegnano valenza di

prova all'esame in questione: cfr. da ultimo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17424 del 15/03/2011; Sez. 1, Sentenza n. 18682 del 17/04/2008).

### ***2.1.1 In particolare: La perizia del Magg. Donghi.***

La prima perizia disposta nell'ambito del presente dibattimento era finalizzata in primo luogo ad accertare l'esatta conformità dei reperti sottoposti al perito con quelli rinvenuti sulla scena del crimine e descritti dal Geom. Romanini nella consulenza acquisita agli atti; inoltre ad accertare la provenienza di tutti i proiettili da una stessa arma; infine, e specialmente, ad accertare l'avvenuta esplosione dei proiettili repertati con la pistola revolver calibro 38 già di proprietà di Fontanesi.

Quanto al primo profilo di indagine tecnica il perito ha provveduto ad una minuziosa descrizione dei reperti in sequestro a lui consegnati e li ha confrontati con la documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica Romanini, giungendo alla conclusione che in base a un "confronto morfologico di carattere generale la forma e dimensione dei proiettili" consegnati per l'esame peritale all'ausiliario corrispondevano a quelle degli originali repertati sulla scena del crimine; inoltre, tale verifica di corrispondenza risulta pienamente corroborata dalla presenza delle medesime microdeformazioni sui proiettili documentati nel fascicolo fotografico realizzato nell'immediatezza del fatto criminoso: il perito ha provveduto ad utilizzare nel richiamare i reperti la stessa classificazione R1, R2, R3, R4, R6 (per i proiettili rinvenuti integri) ed R5a ed R5b (per i due frammenti) (v. tabella corrispondenze pag. 8 relazione Donghi; nonché esame perito verbale 14-7-13, aff. 85-86).

In alcuni reperti esaminati risultano presenti sulla superficie anche tracce « di calcio e fosforo ... diciamo compatibile ... con quelli che sono i residui di ossa umane» (esame perito, aff. 86): tale circostanza unitamente alle congruenze visive già rilevate corrobora oltre ogni ragionevole dubbio la peraltro incontestata valutazione del perito in ordine alla corrispondenza dei reperti in esame con quelli rinvenuti nel corpo della vittima o sulla scena del crimine.

Quanto al secondo profilo di indagine deve premettersi come siano state esaminate 3 armi, unitamente ai reperti, tutte pistole revolver, di cui una è quella già appartenuta al Fontanesi, le altre due invece sono revolver Astra, di allestimento spagnolo, modello CADIX 38 Special, matricola R202238 di proprietà di Emanuele Filini, nella sua scatola originale; nonché un revolver 357 Magnum, marca Smith & Wesson, modello 28-2, la matricola è N27966, tamburo a sei camere di proprietà di Emanuele Filini (v. pag. 9-10 Relazione Donghi nonché esame perito verbale 14-7-13).

Nella disponibilità del perito all'inizio delle operazioni peritali erano poi: - gli elementi test prodotti con l'arma già di Fontanesi dal C.T. del Pubblico Ministero Benedetti, 6 elementi di due allestimenti diversi quanto al munizionamento di riferimento, ossia, alcuni sono delle palle sempre..., 2 palle Lead Wad Cutter tratte da cartucce tipo HP Hirtenberger Patronen, e 4 da cartucce Marca Fiocchi (v. verbale aff. 93-94); - 2 elementi test realizzati dallo Servizio Centrale di Polizia scientifica nell'ambito dell'attività di accertamento ex art. 359 c.p.p. delegata dal Pubblico Ministero, prodotti con cartucce marca Fiocchi.

Il perito ha effettuato poi diverse serie (6 in tutto) di prove di sparo con 6 proiettili per serie (uno per ciascuna camera del tamburo) con l'arma già del Fontanesi, oltre a due ulteriori serie di prove (sempre con 6 proiettili per camera) con le altre due armi del Filini in sequestro.

La necessità di effettuare plurime prove di sparo è stata determinata dalla premessa metodologica generale in ragione della quale la tipologia di composizione chimica del proiettile, oltre alla eventuale (anche microscopica) sovracalibratura o meno del medesimo possa influenzare il comportamento del medesimo, nel relazionarsi con la canna, e dunque il contenuto improntativo dei proiettili test realizzati. Pertanto, non essendo in concreto nota l'indicazione merceologica di quello che è appunto l'allestitore delle munizioni utilizzate dallo sparatore per commettere l'omicidio Rombaldi (né essendo stato possibile provare con certezza il munizionamento esattamente utilizzato da questi, non essendo stati recuperati bossoli sulla scena del crimine), il perito ha cercato di individuare e descrivere quale fosse il comportamento ascrivibile all'arma e non piuttosto a una anomalia di quella specifica marca e modello di munizione, alternando nelle prove di sparo diversi munizionamenti sia con ogive a piombo nudo sia con proiettili camiciati, (ossia ricoperti da una incamiciatura di ottone per cercare di rimuovere eventuali impurezze presenti in canna): i munizionamenti utilizzati sono stati sia Federal Cal 38 sia Fiocchi, sia Winchester, con caratteristiche chimico fisiche e di durezza differenti tra loro (v. oltre all'esame del perito lo schema riassuntivo pag. 12 Relazione Donghi).

In secondo luogo, i proiettili test realizzati con le pistole in sequestro, onde porli in comparazione con i reperti, sono stati prodotti con tutte le camere di scoppio dei revolver in ragione della regola esperienziale (riscontrata nella prassi e nota alla letteratura scientifica in argomento) per cui non sempre il comportamento rilevato sui proiettili test sparati da camere diverse sia rigorosamente uguale, in quanto « gli allineamenti della camera del tamburo con la canna e quindi ...del proiettile che sta ancora assemblato alla cartuccia prima di essere sparato e la canna, dipendono magari da eventuali anomalie realizzative piuttosto che usura dei componenti d'arma, quindi gli allineamenti non sono a priori tutti uguali», ma « possono essere presenti fenomeni, ... .. in cui gli impatti con la rampa di inizio canna sono più o meno diversi, soprattutto sono dovuti a momento di impegno delle rigature». Infine, sempre con la finalità di evitare falsificazioni dell'indagine tecnica dovute a possibili «misallineamenti dovuti all'impiego in singola o doppia azione» il perito ha effettuato sia prove di sparo «in singola e in doppia azione con l'arma» ottenendo in definitiva «tre serie realizzate in doppia e tre serie realizzate in singola azione» (v. verbale 14-7-13, aff. 100).

A ben vedere tale dovizia di indagine non può considerarsi un vizio (né metodologico né tecnico) ma denota anzi una particolare precisione (magari al più sovrabbondante) nella predisposizione dei presupposti empirici delle valutazioni peritali, valida essendo l'esigenza di produrre proiettili test il più possibile riproducibili del comportamento, quanto ad idoneità improntativa, dell'arma in sequestro.

Il perito ha espressamente affermato di aver seguito, nell'esame peritale, il metodo di individuazione comparativa suggerito dall'AFTE (come dichiarato in sede di esame), avendo proceduto quindi, a: - confrontare tra loro i reperti, per vedere «... quali sono i fasci che si riproducono e quelli che invece non si riproducono» così da «... identificare con buona approssimazione quelli che probabilmente sono contrassegni perché sono presenti su tutti i reperti; - confrontare tra loro i proiettili test prodotti con ciascuna arma onde parimenti individuare i contrassegni comuni aventi natura individualizzante; - a confrontare tra loro i proiettili reperto con i proiettili test realizzati con ciascuna delle armi in sequestro» (su queste operazioni v. pagg. 15-20 relazione e aff.).

- Dal confronto tra i proiettili repertati è emerso come tutti i proiettili contrassegnati con le sigle da R1 a R6 presentano le impronte dovute al passaggio “attraverso una canna solcata da

cinque pieni di rigatura (e conseguentemente, altrettanti spazi) ad andamento destrorso, la cui ampiezza si stima compresa tra 2, 5 mm e 2, 6 mm... .. sebbene per talune impronte detta misura appaia falsata dalle rilevanti deformazioni dei proiettili ...dette impronte di classe appaiono compatibili con quelle di numerosi modelli di revolver” (v. pag. 15 relazione Donghi); tutti i reperti (ad eccezione dei frammenti) sono stati prodotti con arma da fuoco tipo revolver della medesima classe cui appartengono sia i revolver Smith &Wesson sia quelli delle marche Ruger e Taurus e Rossi, siccome peraltro già rilevato all’esito della consulenza del Geom. Romanini. In secondo luogo “le impronte dei pieni e degli spazi di rigatura presenti sui reperti appaiono, generalmente, prive – al loro interno – di striature rilevanti per ampiezza estensione e profondità: tale caratteristica è tipica di proiettili sparati attraverso canne scarsamente usurate, aventi buon grado di finitura delle superfici e prive di rilevanti depositi metallici al loro interno” (v. Relazione Donghi pag. 16); il confronto tra i reperti ha fatto emergere, con riferimento a quelli contrassegnati come R1 ed R2, uno stato di conservazione e di integrità (essendo quelli meno deformati dagli impatti con il corpo della vittima o con altre superfici) che ha reso possibile una comparazione estesa a tutti i cinque pieni e a tutti i cinque vuoti (v. esame perito), cosicché sussistono elementi sufficienti per formulare tra di loro un giudizio di equiprovenienza: ad avviso del perito Donghi, dunque, (con valutazione non contrastata sul punto da alcuno degli altri CTTTP) “questi due reperti sono utili alle comparazioni e risultano sparati attraverso una stessa canna”; il migliore e più rappresentativo reperto, preso poi in considerazione per i confronti con gli sperimentali, è risultato essere R1. Quanto agli altri proiettili repertati: il proiettile R4 mostra una corrispondenza solo nella impronta del primo pieno di rigatura con quella dei fasci rilevati in R1 ed R2, mentre il proiettile R6 mostra corrispondenze con R1 nelle impronte sia del primo pieno che del primo spazio di rigatura; quanto rilevato sui proiettili R4 e R6 non è ritenuto “pienamente sufficiente a formulare un giudizio di unica provenienza balistica tra questi ultimi e il proiettile R1”. (v. pag. 16 Relazione Donghi, nonché esame di questi aff. 112-115); preclusa la possibilità di formulare un giudizio di unica o diversa provenienza balistica per i proiettili R3 e i frammenti R5a e R5b.

Infine dall’esame dei reperti tra loro la ripetizione (soprattutto in R1 ed R2) di striatura a carico del primo pieno e del primo spazio di rigatura, ad avviso del perito “avvalora l’ipotesi che tali striature abbiano valore di contrassegno e si prestino ad essere utilmente impiegate nelle comparazioni dirette con gli elementi sperimentali” (v. Relazione pag. 17);

- Nell’esame di tutti gli sperimentali prodotti mediante spari test con la pistola Smith &Wesson già di Fontanesi è emerso, come fattore comune nelle osservazioni di tutti i proiettili (benché esplosi con munizionamento differente) che, “nelle impronte dei pieni e degli spazi di rigatura ... .. sono presenti alcuni fasci di striature rilevanti per ampiezza, estensione e profondità: tale caratteristica è tipica di proiettili sparati attraverso canne usurate o comunque con un grado di finitura delle superfici non eccellente” (v. pag. 17 relazione Donghi); in particolare «... questi sono fasci rilevanti a carico dell’impronta del primo pieno, questa è un’impronta macroscopica a carico dell’impronta del secondo pieno. un’impronta macroscopica a carico dell’impronta del secondo pieno anche a carico del terzo pieno, nel terzo spazio addirittura c’è una serie di impronte che sono assolutamente rilevanti e a seguire non sono nemmeno le ultime; questa poi è indicativa, l’impronta del quarto spazio. Anche tra la successiva impronta del quinto pieno e l’impronta del quinto spazio si ha una corri-

spondenza di comportamenti di questo tipo, cioè di striature, tante microscopiche ma alcune anche aventi una rilevanza facilmente visibile anche all'occhio meno esperto» (v. esame perito verbale 14-7-13, aff. 120); circa la causa di tali segni il perito ha escluso, vista la loro ricorrenza anche dopo l'esplosione di una serie di spari con proiettili incamiciati (effettuati per ripulire le canne dai residui di sparo), che essi possano attribuirsi ad impurità della canna; ad avviso del perito tale comportamento «non è il comportamento più comune, ... .., di un'arma Smith &Wesson» (aff. 119). Tali segni, sono presenti anche nei proiettili delle serie sparate per la produzione dei tests dal C.T. Benedetti ed essi sono presenti anche negli sperimentali prodotti dal Servizio di Polizia Scientifica (v. esame perito aff. pag. 121), benché mostrino un numero più limitato “di fasci rilevanti ed appaiano caratterizzati da striature di minore profondità, verosimilmente a causa di una superiore durezza della lega di piombo con cui sono realizzati tali proiettili” (come rileva il perito a pag. 18 relazione). In altri termini, la presenza di tali strie macroscopiche è un dato comune a tutti i proiettili test e, proprio perché lo si ritrova indipendentemente dalla tipologia di munizionamento e dalla maggiore o minore durezza dello stesso, con ragionevole probabilità «non dipende dal singolo allestimento merceologico ma dipende dalla canna dell'arma, è caratteristico della canna dell'arma» (v. esame perito).

- Individuato l'elemento da comparare, ossia le strie rispettivamente aventi valore di contrassegno nell'ambito dei proiettili test e nei reperti, per effettuare la comparazione tra i proiettili test così ottenuti e i proiettili reperto si è quindi proceduto da un lato a fissare il contrassegno sul test, per poi far scorrere, sull'altro piattello del microscopio, tutte le impronte presenti sullo sperimentale e in caso di positività per verificare se a carico di una di queste impronte ci sia una corrispondenza o meno (v. esame perito, aff. 124).

All'esito del confronto diretto così eseguito, il perito, nei proiettili repertati a seguito dell'omicidio Rombaldi, non ha “però rilevato la corrispondenza dei fasci di strie con valore di contrassegno precedentemente individuati sui proiettili test ottenuti con il revolver Smith &Wesson già di proprietà di Fontanesi Pietro” e, per altro verso, “i fasci di strie che si ritengono avere valore di contrassegno, rilevati nelle impronte del primo pieno e del primo spazio di rigatura dei proiettili in reperto, non sono stati riscontrati sugli elementi test ottenuti con il revolver Smith &Wesson già di proprietà di Fontanesi” (v. Relazione Donghi pag. 18).

In definitiva, pur ammettendo la natura relativistica della conclusione, limitata “alle armi per come si presentano” alla data della perizia, la “mancata corrispondenza anche di contrassegni di carattere predominante per ampiezza, estensione e profondità, documentati su tutti gli elementi test ... e che pertanto dovrebbero trovare riscontro sui reperti per sostenere un giudizio di unica provenienza balistica” (v. pag. 21 -22 Relazione Donghi), l'esito dell'analisi comparativa, risulta inconcludente alla stregua dello schema propriamente adottato dall'AFTE (ma con conclusione assimilabile, ad avviso del perito, anche con riguardo allo schema formulato dall'ENFSI): ciò poiché nel caso di corrispondenza di impronte di classe ma non corrispondenza di contrassegni, pur non essendo possibile esprimersi, almeno secondo tale protocollo, con un giudizio di negatività del confronto, cioè di certa differenza, cioè di certo non impiego di quell'arma per sparare quei proiettili, sussistono soltanto alcune scarse corrispondenze, le quali, in concreto comunque non sono sufficienti né per l'identità né per l'eliminazione (v. verbale 14-7-13, aff. 135 ss.).

Il perito ha invece escluso la compatibilità anche di classe tra i proiettili reperto e l'esplosione degli stessi ad opera della pistola marca Astra di proprietà del Filini. Per converso ha potuto stabilire una coincidenza di classe tra i proiettili in reperto e l'arma Smith & Wesson 357 Magnum di proprietà del Filini, ma non ha potuto rinvenire la corrispondenza di strie con valore di contrassegno individuate nei proiettili test sparati con quest'arma nell'ambito delle strie significative dei proiettili in reperto (v. pagg. 19-20 Relazione Donghi), formulando analoga conclusione di insufficienza degli elementi per una comparazione positiva anche con riguardo a tale pistola (v. pag. 21 Relazione Donghi).

La perizia appena citata è stata oggetto di valutazioni critiche ad opera del C.T. del Pubblico Ministero soprattutto sotto due ordini di profili: uno di carattere spiccatamente metodologico, ossia di contestazione circa il metodo prescelto per scervere le strie o impronte aventi carattere di contrassegno e conseguentemente circa l'intervenuta sottostima del valore individualizzante di alcune microstrie secondarie, ad avviso dei Consulenti del Pubblico Ministero significative; ed uno, in parte connesso al primo, afferente alla insufficiente approfondimento dell'eventuale causa di imperfezioni interne alla canna dell'arma segnalate come possibili responsabili delle macroimpronte divergenti (rilevate dal CTU) tra i proiettili test e non rilevate nei reperti (per tali ordini di considerazioni: v. l'esame del CTP Boffi, nonché la Relazione di Consulenza Tecnica di parte a firma di quest'ultimo e sostanzialmente anche la memoria del Pubblico Ministero, ex art. 121 c.p.p. in data 5-9-2013).

Quanto al primo profilo critico, il consulente ha sottolineato come sussistano, e siano stati da lui osservati, una traccia di slittamento oltre a un fascio di microstrie a carico del quinto solco di rigatura, oltre ad altri microcontrassegni che non possono mettere in dubbio la positività comparativa (almeno) tra i due test prodotti dal Servizio di Polizia Scientifica, posto che essi si ritroverebbero sia nei proiettili test che nel reperto: poiché tali micro contrassegni «coincidono perfettamente anche se evidenziabili con grande difficoltà, sia tra i test e sui reperti, esattamente nelle stesse posizioni», con la conseguenza che non potrebbe esservi «altra spiegazione di questa corrispondenza che non sia quella che l'arma che li ha sparati è la stessa»(v. esame CTP Boffi, verbale 14-7-13, aff. 208).

Per altro verso, si spiegherebbe la carenza di alcuni macrosegni corrispondenti nei test e nei reperti in quanto questi ultimi presenterebbero delle "crimpature" (ossia una diminuzione di diametro della superficie cilindrica del proiettile che possa venire a contatto con la canna cagionata da un restringimento nella parte caudale e dovuto alla tecnica di inserimento del proiettile nel bossolo) e la assenza di talune di quelle macrostrie corrispondenti anche nei test prodotti dal Polizia Scientifica sarebbe parimenti spiegabile con una leggera sottocalibratura degli stessi. Inoltre si osserva come si sia in presenza di reperti molto rovinati, per cui allorché in essi si osservi una unica rigatura e su di essa si trovino poche corrispondenze, ma distribuite su tutta l'ogiva, sarebbe necessario ammettere come unica spiegazione di tale ripetuta corrispondenza l'equiprovenienza tra proiettili e test (v. esame CTP, aff. 210). Infine, sotto il profilo metodologico, si contesta la scelta di operare una comparazione con più tipologie di proiettili test esplosi con diversi munizionamenti, dovendo essere preferibilmente prescelto come metro di comparazione il test che, a posteriori, presenti un patrimonio improntativo simile il più possibile a quello apparentemente presentato dal reperto o dai reperti.

Con riguardo a tale profilo critico, invero, va rimarcato che il Perito ha in realtà osservato la presenza di macrosegni divergenti rispetto a quanto rilevato sui reperti in tutti i proiettili test compresi quelli esplosi dal Servizio di Polizia Scientifica di Roma che, ad avviso del CTP Boffi, sarebbero più simili, quanto a patrimonio improntativo, al reperto.

Sul piano metodologico ha viceversa affermato la maggiore attendibilità delle comparazioni dei reperti con proiettili test che rappresentino più fedelmente la condizione attuale della canna dell'arma di interesse.

Più in generale, ha ribadito la maggiore verosimiglianza di una produzione delle macroimpronte, rilevate in tutti i proiettili test a prescindere dalla durezza del materiale, ad opera di una usura progressiva della canna o ad una non perfetta fattura della stessa.

Ha invece tendenzialmente escluso l'ipotesi di una formazione di tali tracce di macroscopica evidenza in tutti i proiettili test ad opera di residui di piombo progressivamente depositatisi sull'arma per effetto degli spari effettuati nell'ambito della vita utile della stessa: questo deposito di piombo tende usualmente ad appianare le irregolarità di canna e quindi a far scomparire i contrassegni.

Con riguardo al secondo profilo di critica, per insufficienza dell'esame della canna in ordine alla individuazione della causa possibile dei macrosegni rilevati in tutti i tests, il Perito ha ricordato di aver tentato un esame boroscopico della canna (ossia sostanzialmente un esame endoscopico), introducendovi una sonda per esaminarne l'interno della canna dell'arma in sequestro ma ha specificamente chiarito di non aver inteso procedere ad un sondaggio particolarmente accurato, in assenza di specifica autorizzazione, non contenuta nel quesito originario o integrato né nell'ordinanza che ha disposto la perizia, visto il rischio concreto di alterazione della canna per effetto del passaggio della sonda al suo interno.

Ha potuto quindi formulare solo valutazioni di tipo ipotetico, supportate dalla documentazione fotografica (realizzata con l'endoscopia) in allegato alla relazione peritale, relative a tutta la lunghezza della canna ma non riprodotte l'intera superficie cilindrica della stessa; per la parte esaminata, quindi, ha potuto constatare la presenza ancora visibile del disegno a losanghe lasciato dalla lavorazione della canna in fase di produzione. Rilevata la presenza di una serie di scalfitture (v. esame perito, aff. 182) sul disegno, ha ritenuto doverne escludere un'origine dolosa mediante l'uso di uno strumento di grosse dimensioni, e ha sostenuto potersene ragionevolmente attribuire la causa allo sfregamento della canna con un qualche utensile o altro oggetto di durezza superiore a quello del metallo di cui essa era composta; ha ritenuto possibile (ma non certo) che tali scalfitture, pur della dimensione di pochi decimi di millimetro, abbiano potuto incidere sul compendio improntativo dei proiettili esplosi (dopo la loro formazione) con quella canna e dunque con quell'arma. Impregiudicata nel giudizio del tecnico è rimasta la questione del mezzo produttivo: uso dello scovolo di pulitura della canna ovvero di altro strumento, ovvero ancora dalla semplice usura d'utilizzo, ossia in definitiva dall'uso, ovvero dall'abuso dell'arma (come ha icasticamente precisato con richiamo alla terminologia della letteratura americana di settore). Con riguardo all'ipotesi dell'uso dello scovolo, ha esplicitamente escluso la probabilità di produzione a mezzo delle spazzole in lega di rame, mentre più possibilista si è mostrato rispetto ad un'eventuale eziologia per effetto dell'azione della testa del filo dello scovolo in lega ferrosa. Nessuna seria ipotesi è stato possibile formulare per collocare cronologicamente l'epoca di concretizzazione di tali

scalfitture o imperfezioni, in particolare rispetto al discrimine temporale – prima o dopo - costituito dall'evento omicidiario per cui è giudizio.

Per il maggiore Donghi non è pertanto possibile prendere in considerazione i fasci di strie microscopiche una volta che siano osservate impronte (relativamente: si tratta sempre di segni sui proiettili) macroscopiche divergenti sui proiettili test, non spiegabili con certezza, per effetto di modificazioni (naturali o dolose) della canna (certamente o probabilmente) posteriori allo sparo dei proiettili repertati da confrontare.

In tali condizioni, e specie in ipotesi di difficile riproducibilità sui proiettili anche dei fasci a connotazione predominante (comunque rilevati in tutti i test, lo si ribadisce, anche in quelli realizzati con munizionamento con composizione e comportamento chimico-fisico di maggior durezza e minor predisposizione alla ricchezza di improntamento) secondo il protocollo metodologico di comparazione prescelto, sarebbe erroneo «decidere di non rilevare fasci di dimensione prioritaria e passare a fasci di dimensione minoritaria», per la comparazione essendo prioritario «...partire dal generale e andare al particolare»; sicché essendo il generale in specie rappresentato dai «fasci dominanti » che sono comunque presenti nella dimostrazione (anche fotografica) realizzata a partire dai proiettili test esplosi dal Servizio di Polizia Scientifica, e sussistendo la già ampiamente segnalata duplice divergenza (rispettivamente di fasci di macrostrie secondarie presenti nei test e non nei reperti e viceversa alcune presenti nei reperti e non nei test) dei dati macroscopici così individuati «scartare il macroscopico per comparare il microscopico richiede[rebbe] una spiegazione del perché il macroscopico non sia significativo», nel caso di specie non rinvenuta, non essendo stato possibile dimostrare la attribuzione con certezza a nuove lesioni della canna (sopravvenute dopo il 1992) di quelle macrostrie osservate nei test (v. verbale esame perito 14-7-13, aff. 188-201).

In definitiva, non può rilevarsi un vero e proprio contrasto tra il Consulente del Pubblico Ministero e il Perito nella individuazione delle microstrie o dei segni rispettivamente dall'uno e dall'altro ponderati per scerverare la presenza di contrassegni individualizzanti: sia il Perito che il Consulente sostengono di aver osservato microstrie e macrostrie (tra le impronte secondarie dei reperti e dei test); il che rende oltremodo superato ogni profilo di imperizia contestato all'ausiliario della Corte in riferimento all'uso di luci più o meno idonee a segnalare la presenza di strie microscopiche; a prescindere dal fatto che lo stesso CT del Pubblico Ministero ha ammesso la natura personale e soggettiva, nell'osservazione selettiva delle strie, lo stesso Perito ha ammesso in sede di esame di aver verificato la presenza di microstrie anche con alcune corrispondenze rispetto ai reperti. Il contrasto tra i tecnici è stato piuttosto di natura metodologica in ordine alla valutazione delle micro e macro-strie comunque osservate: infatti, la comparazione, ad avviso del Perito Donghi, avrebbe potuto avere esiti positivi quanto all'equiprovenienza dei test e dei reperti se fossero state corrispondenti tanto le macrostriature quanto le microstrie secondarie; non sarebbe invece metodologicamente accettabile considerare esclusivamente e prioritariamente le corrispondenze (eventualmente rilevate) tra microstrie, in presenza di macroscopiche divergenze evidenti in alcuni segni di comparazione.

Ad avviso del CT del Pubblico Ministero, invece, in presenza di evidenti microstrie corrispondenti sarebbe ammissibile un giudizio di equiprovenienza, specie rispetto a reperti poveri di striature, seppure in presenza di macrostrie non corrispondenti.

Ad avviso della Corte, la valutazione del Perito Donghi non è illogica o metodologicamente erronea: in effetti, pur in presenza di corrispondenze tra microstrie, dovrebbe essere spiegata adeguatamente, la presenza incontestabile, rilevata in tutti i proiettili test di divergenze macroscopiche (e a ben vedere non negata nemmeno dal Consulente del Pubblico Ministero) rispetto ai reperti, chiarendo l'eziologia delle stesse per effetto di fattori sopravvenuti rispetto allo sparo in modo da rendere indubbia l'inferenza logica tra (l'eventualmente riscontrata) compresenza di microstrie coerenti tra test e reperti e l'esplosione di entrambi dalla stessa arma.

Delle due l'una: o, per effetto di una valutazione corroborata da un esperto in condizioni di terzietà, è possibile stabilire un metodo di comparazione che in virtù di una regola esperienziale, sia in grado di attribuire la presenza di microstrie corrispondenti all'equiprovenienza dei proiettili da tali impronte caratterizzati, a prescindere dalla presenza di macrostrie divergenti o, il che è lo stesso, sia in grado mediante una più approfondita analisi della canna dell'arma di interesse, di concludere in modo attendibile per la obliterazione dolosa della stessa, in epoca successiva all'omicidio, incidente sulla produzione dei segni macroscopici sui proiettili repertati sulla scena del medesimo crimine; ovvero, in alternativa, resta impossibile superare il dubbio inferenziale sopra delineato, per effetto della presenza di un incancellabile elemento di disturbo rispetto al procedimento logico di collegamento della (eventualmente osservata) presenza di microscopiche impronte corrispondenti tra reperti e test. In tale ultima ipotesi permarrrebbe un più che ragionevole dubbio circa la corrispondenza individuale oltre che di classe tra l'arma di interesse e l'arma utilizzata per uccidere il Rombaldi.

### ***2.1.2 In particolare: La perizia Collegiale.***

Al fine di superare i dubbi residui sollevati dall'accusa all'esito delle operazioni e dell'esame del perito Donghi, nonché per verificare la correttezza metodologica dell'attività tecnica svolta dal primo perito, anche sotto il profilo degli strumenti utilizzati, era quindi disposto, con ordinanza del 14 ottobre 2013, un supplemento di attività peritale sui medesimi quesiti estesi alla verifica, in specie, della causa produttiva delle imperfezioni e scalfiture sulla canna (anche per superare i numerosi dubbi circa l'eziologia degli stessi e il momento di produzione sollevati dal Pubblico Ministero con la memoria da ultimo richiamata), oltre che per la verifica dell'esistenza di un nuovo metodo di comparazione in grado di bypassare la rilevata presenza di macrostrie divergenti.

Il Collegio Peritale ha provveduto in primo luogo ad esaminare in modo approfondito l'arma in sequestro già di Fontanesi, nonché due armi di comparazione fornite l'una dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero Balzi (357 Magnum) e l'altra appartenente ad uno dei periti, il dr. Farneti (una Taurus).

Dall'esame boroscopico, compiuto con endoscopio messo a disposizione della ditta Fort Fibre Ottiche s.r.l. di Curno (BG), nel contraddittorio con i CTP del PM Balzi e Benedetti e il CT della difesa Lombardi, sono emersi, con particolare riferimento al revolver già dell'imputato:

- segni corrispondenti ad un “layer” apparentemente rappresentante una «tessitura di righe sottilissime» riconducibili all’ultima fase di finitura e lavorazione dell’interno della canna detta “lappatura”; all’epoca di produzione dell’arma in sequestro (1979) infatti, la Smith & Wesson utilizzava la tecnica della brocciatura (meglio descritta *supra*) per realizzare la rigatura interna elicoidale, per poi procedere alla finitura, vale a dire alla “lappatura, mediante smerigliatura con un tampone levigatore impregnato di paste abrasive che ha percorso tutta la superficie della canna. I periti hanno inoltre rilevato, ancora visibili nella canna, testimonianze e segni della lavorazione per brocciatura ossia « le righe longitudinali» dovute al passaggio della broccia (v. verbale esame Collegio Peritale 31-3-2014, aff. 13-14; nonché la rappresentazione fotografica pag. 49 Relazione Peritale);
- una serie di «anomalie», identificate come tali, in quanto i segni si «sovrappongono a quel layer incrociato dovuto alla lappatura» appena descritto; esse sono costituite da «graffi longitudinali... su un pieno di riga» di cui uno anche molto profondo tracce “trasversali rispetto all’andamento della rigatura presenti solo sui pieni” (v. pag. 48 Relazione peritale e verbale esame Collegio Peritale 31-3-14, aff. 16).

La discussione in contraddittorio con i Consulenti di Parte presenti ha condotto alla conclusione unanime, recepita appunto dai Periti, che le prime tracce (layer intrecciato e segni di brocciatura) fossero riconducibili a “testimoni di lavorazione” ancora visibili (v. pag. 50 Relazione), mentre una conclusione univoca e unanime non si è raggiunta in ordine alla seconda serie di anomalie, potendo essere formulate solo ipotesi circa la causa del prodursi delle medesime ed in specie potendosi alternativamente ricondurre:

- all’uso dell’arma ed in particolar modo alla possibilità che i proiettili esplosi trascinino con sé una serie di detriti particolarmente duri e di dimensioni microscopiche; in altri termini tali scalfitture potrebbero essersi prodotte nella canna a seguito di certe miscele di innesco o di certe tecniche di composizione dei proiettili (come nel caso dei proiettili esplosi dal Servizio di Polizia Scientifica ) (v. pagg. 50-51 Relazione);
- all’utilizzo improprio degli scovoli per le normali pulizie ordinarie, non potendosi escludere che “scovolature della canna non bene eseguite e/o facendo uso di scovoli molto consumati o bacchette cava stracci in metalli duri possano generare incisioni” (v. pag. 52 Relazione peritale).

Non è stato possibile sciogliere il dubbio, con una valutazione dotata di certezza scientifica, in ordine alla causa effettiva e concreta della determinazione di quelle scalfitture: nemmeno l’analisi chimica e spettroscopica circa la composizione dei (due soli) proiettili esplosi dal Servizio di Polizia Scientifica nel corso della attività d’indagine delegata ha potuto acclarare con certezza o anche solo corroborare l’ipotesi di una derivazione delle scalfitture dalla composizione parzialmente di alluminio e corindoni, ossia ossidi d’alluminio di quel munizionamento.

L’unica conclusione che ha trovato unanimi il Collegio Peritale e i Consulenti di tutte le parti che hanno assistito all’endoscopia della canna è stata quella di escludere recisamente la possibilità di produzione delle scalfitture mediante un atto dolosamente preordinato: in ragione della natura microscopica delle stesse e alla loro configurazione, essendo impensabile che uno strumento utilizzato in un intervento doloso possa aver prodotto quelle scalfitture (v. pag. 50 Relazione e aff. 19 verbale 31-3-14).

Inoltre, ciò che più conta, i periti hanno acclarato la impossibilità di esatta datazione dell'eventuale avvenuta modificazione della canna con produzione di quelle anomalie con la configurazione sopra descritta.

Appare pertanto condivisibile l'opinione del collegio peritale secondo il quale, pur non essendo possibile in assoluto e con certezza escludere che la canna abbia subito modificazioni tali da incidere sull'improntamento dei proiettili, tale eventualità rimane molto improbabile e comunque non dimostrata: è in particolare indimostrato in modo ragionevole, non essendo superabile sul punto la carenza conoscitiva già segnalata dal Donghi, il momento in cui tali scalfitture (e dunque una alterazione potenzialmente idonea ad incidere sull'improntamento dei proiettili) si sia determinata.

Per procedere all'esame comparativo il Collegio ha quindi provveduto ad esplodere, con l'arma del Fontanesi, una serie di colpi sperimentali con pallottole di tipo "Hirtenberg" (v. aff. 24-25 verbale 31-3-14) previa pulizia della canna mediante spiombatura della stessa per eliminare eventuali residui di piombo lasciati dagli spari successivi. Hanno inoltre effettuato ulteriori prove di sparo con serie di proiettili per ognuna della camere di ciascun proiettile in sequestro, dunque anche con quelli di proprietà del Filini.

Hanno poi proceduto agli esami comparativi di tutti i test così ottenuti nonché degli sperimentali già nella disponibilità ovvero prodotti nel corso della precedente perizia del maggiore Donghi con i proiettili reperiti, in particolare utilizzando come termine di riferimento il proiettile classificato come reperto R1, in ragione della miglior conservazione dello stesso e dunque della migliore significatività delle impronte ivi rilevate.

I Periti hanno potuto unanimemente (e con il consenso unanime dei Consulenti Tecnici delle parti che hanno partecipato all'esame peritale) acclarare la equiprovenienza di classe d'arma tra i proiettili in reperto e i proiettili esplosi con l'arma già dell'imputato in via sperimentale (v. verbale operazioni peritali del 6 febbraio 2014, cui erano presenti, oltre ai periti, il CT del PM Benedetti, il CT della Parte Civile Compagnini e il CT della Difesa dell'imputato, Lombardi); hanno specificato che il dubbio circa la compatibilità di classe era sorto per effetto di una osservazione comparata con gli sperimentali prodotti a suo tempo dal Benedetti per effetto dell'uso, in quella sola occasione, di una illuminazione «ad anello» consapevolmente sbagliata (v. verbale 31-3-14, aff. 136); nondimeno le ulteriori valutazioni compiute a seguito dell'uso delle luci tecnicamente più adatte hanno condotto ad acclarare con certezza la identità di classe e la provenienza dei reperti, così come degli sperimentali, da un revolver Smith & Wesson (v. verbale ult. cit., aff. 137).

Nell'effettuare la valutazione comparativa delle impronte secondarie (potenzialmente a valore individualizzante), i periti hanno effettivamente utilizzato un metodo tradizionale di comparazione complessiva di tutte le tracce secondarie, sia afferenti a macrosegni sia a microstriature, secondo una tecnica tradizionale di confronto della morfologia e caratteristiche delle stesse siccome segnalata dalla letteratura anche risalente (che prende in considerazione la configurazione e la morfologia e ripetizione delle stesse sui due oggetti in osservazione). Hanno poi integrato, a mo' di riscontro e di controllo, (o se si vuole, per usare l'espressione del Perito Gentile « di prova del nove») il metodo della CMS, ossia della Consecutive Matching Striae (v. *amplius supra*), onde corroborare i risultati così ottenuti (v. verbale 31-3-14, aff.30 ss.).

In base al metodo tradizionale utilizzato espressamente dal Collegio, dunque, non è rilevante il numero consistente delle strie corrispondenti quanto piuttosto la loro configurazione e la loro ripetizione, anche se non consecutiva e per tutta la lunghezza del cilindro dei proiettili in osservazione; poiché nel caso in cui tali strie siano significative e si ripetano con la stessa morfologia con andamento sufficientemente simile, esse possono dar luogo ad un esito positivo di comparazione (v. verbale aff. 70 e 71: «basta anche ... un piccolo numero di microstrie. ... non ce ne vogliono duecentomila o che mi devono coincidere tutte le strie presenti all'interno di un solco conduttore»). Non dimeno, non ci si può mai accontentare di una «nuvoletta coincidente» qua e là per ottenere, anche secondo il metodo tradizionale, un risultato positivo di comparazione (v. verbale ult. cit., aff. 71).

Tanto premesso, ad avviso del Collegio Peritale, nelle comparazioni tra i reperti e gli sperimentali, pur a seguito di plurime comparazioni con tutti gli sperimentali si sono raggiunte le seguenti conclusioni:

- non è mai stato possibile, in primo luogo, avere «in nessun caso la possibilità di comparare le macrotracce» con esiti positivi (v. verbale ult. cit., aff. 26); la conclusione sul punto è identica a quella cui era giunto anche il Maggiore Donghi all'esito della prima perizia;
- in secondo luogo, quanto alle microtracce secondarie, pur avendo il Collegio assunto «l'impressione che le nostre comparazioni abbiano dato un maggior numero di coincidenze di quelle fornite fra R1 e gli sperimentali sparati con il revolver Fontanesi ... rispetto a quelle fornite dal Servizio di Polizia scientifica» (v. verbale ult. cit., loco cit., nonché Relazione Collegio Peritale, pag. 57), ciononostante, ad avviso dei Periti, esse sono risultate «... del tutto insufficienti e del tutto casuali» in quanto è stato possibile ritrovare «ogni tanto dei gruppi di due o tre microstrie all'interno di un solco conduttore o di un pieno di riga che in teoria dovrebbe essere addirittura più ricco», ma insufficienti ad un giudizio di positiva equiprovenienza tra gli sperimentali in esame e i reperti;
- in definitiva, il Collegio degli ausiliari tecnici, ha anzi rilevato la totale assenza sul corpo dei proiettili repertati «delle tracce personalizzanti sistematicamente presenti su tutti gli sperimentali nessuno escluso» (v. Relazione pag. 57): in particolare hanno escluso il valore individualizzante delle tracce segnalate dal Consulente Tecnico del Pubblico Ministero nell'ambito delle osservazioni critiche svolte nei confronti degli esiti della prima Perizia (a firma maggiore Donghi); «le due tracce ... nella zona apicale di quello che [nella sequenza identificativa del Servizio di Polizia Scientifica e del Consulente del Pubblico Ministero è indicato come] è quinto solco» sono, ad avviso del Collegio Peritale distinte in una traccia di skidmark e in una traccia all'interno del solco di rigatura; orbene «la traccia presente al centro della riga non può essere definita personalizzante dell'arma in quanto in sé troppo povera strutturalmente e non accompagnata da altre coincidenze limitrofe» e quindi ascrivibile ad una «semplice casualità o comunque una traccia priva del peso necessario per essere considerata utile»; la buona coincidenza ottenuta invece nella traccia propriamente individuata come skidmark è peraltro priva di utilità al fine della identificazione, in base alla prassi comunemente adottata ed alla letteratura internazionale di settore presa come riferimento; quindi il peso valutativo della stessa risulta «pressoché nullo» (v. Relazione Peritale Collegiale pag. 59).

Invece, nelle comparazioni effettuate tra tutti gli sperimentali sparati con l'arma già del Fontanesi è risultata una corrispondenza di tracce tale da potersi affermare con certezza la provenienza di tutti dalla medesima arma (v. verbale cit. aff. 26 e relazione peritale pag. 56): infatti "tracce fortemente personalizzanti rilasciate dall'arma già del Fontanesi si ripetono sistematicamente su tutti gli sperimentali". Tale osservazione ha indotto il collegio – come già il perito Donghi - ad escludere che "differenze in morfologia, durezza della lega, numero e posizione delle crimpature, rectius *"solchi di grassaggio"*" impediscano o limitino l'identificazione di contrassegni individualizzanti l'arma che in concreto li abbia sparati, nel caso di specie, almeno con riferimento all'arma in sequestro oggetto dell'indagine peritale (v. Relazione pag. 56).

Le conclusioni unanimi dei periti riguardanti la comparazione degli sperimentali tra loro e con i segni rinvenuti nei proiettili reperto (in specie quello classificato come R1), hanno trovato piena condivisione negli esiti e nel metodo da parte di tutti i Consulenti Tecnici partecipanti alle operazioni peritali: risulta infatti dal verbale delle operazioni peritali del 6 febbraio 2014 che tutti i partecipanti (che hanno anche sottoscritto quel verbale, ossia i CT del Pubblico Ministero Pietro Benedetti, il CT della Parte Civile Domenico Compagnini, il CT della Difesa Fontanesi Giovanni Lombardi) hanno convenuto non solo in ordine alla piena equiprovenienza tra tutti gli sperimentali tra loro, ma anche sull'osservazione di carenza di corrispondenza tra le tracce individualizzanti presenti sugli sperimentali e i reperti, "analogamente a quanto peraltro già osservato dal Perito Donghi nel corso della precedente perizia": infatti, alla considerazione dei periti circa il fatto che ... "allo stato attuale non emergono elementi che consentano di affermare che i proiettili repertati in occasione dell'omicidio Rombaldi siano stati sparati dal revolver S&W cal 38 spl già appartenuto a Fontanesi Pietro", tutti i consulenti delle Parti hanno concordemente osservato (a quanto chiaramente risulta dal verbale dagli stessi sottoscritto) che "ciò è vero", facendo salvo l'esito delle attività di indagine circa le possibili alterazioni della canna dell'arma ancora in corso e non definite a quel momento.

Infine, il Collegio Peritale ha anche esaminato compiutamente l'operato del precedente perito maggiore Donghi, non solo condividendo e corroborandone la validità degli esiti, ma escludendo vizio alcuno nella metodologia tecnica dallo stesso utilizzata per le comparazioni, per quanto parzialmente diversa da quella adottata dai Periti in sede di integrazione della perizia (v. sul punto pag. 58 Relazione Perizia Collegiale e verbale 31-3-14).

Le conclusioni dell'esame peritale che aveva già dunque trovato concordi tutti gli esperti nominati dalle parti processuali è stato poi oggetto di vaglio in contraddittorio nell'ambito dell'esame dibattimentale dei periti ad opera del Pubblico Ministero e delle altre parti, nonché nel confronto con i Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero sentiti all'udienza del 31-3-2014, senza che siano emersi elementi critici tali da inficiare la correttezza delle operazioni tecniche svolte ovvero la logicità delle valutazioni conseguite e la coerenza delle stesse rispetto agli elementi empirici rilevati o percepiti dai periti.

Riguardo all'esame dei Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero in contraddittorio va sottolineato che, con riferimento alle operazioni della Perizia Collegiale, non sono stati citati per l'udienza a ciò prefissata i Consulenti Tecnici che avevano partecipato a tutte le operazioni peritali (ossia il CT Pietro Benedetti e il CT Vittorio Balzi), avendo anzi all'udienza del 31-3-14 il Pubblico Ministero inteso revocare l'incarico a questi ultimi per confermarlo esclusivamente nei confronti del dott. Boffi e nominando inoltre in sostituzione dei membri collegio di Consulenti revocati altri esperti apparte-

nenti al Servizio di Polizia Scientifica ossia Iafelice Pasquale e Suraci Paolo: nessuno di essi ha mai partecipato alle operazioni peritali, né all'udienza di conferimento dell'incarico ai Periti (anche lo stesso Boffi era a quel momento assente).

Occorre pertanto considerare che, in punto di stretto diritto, sarebbe stato superfluo lo stesso esame di tali consulenti non essendo esso necessario "qualora lo stesso consulente non abbia esplicito alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali" (cfr. Cass., Sez. 6, Sentenza n. 12610 del 14/01/2010), né ricorrendo "alcun obbligo da parte del giudice di esaminarlo dopo che si sia concluso l'esame del perito di ufficio nel corso di una perizia disposta in dibattimento" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11867 del 26/10/1995), allorché, come nel caso di specie, il dibattimento sia stato rinviato ai sensi del secondo comma dell'art. 508 c.p.p. all'esito delle operazioni peritali, visto che in tal caso, anzi, l'esame del consulente tecnico in dibattimento dovrebbe ritenersi escluso, secondo la condivisibile interpretazione della Suprema Corte "qualora lo stesso non abbia svolto forma di intervento nella fase del conferimento dell'incarico o nel corso delle operazioni peritali, in quanto tale esame trova un limite nel disposto dell'art. 230 cod. proc. pen." (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11867 del 26/10/1995, cit.; nello stesso senso: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 32465 del 25/06/2001; Sez. 5, Sentenza n. 32465 del 25/06/2001; Sez. 5, Sentenza n. 35468 del 04/06/2003).

Non può poi sottacersi l'inevitabile condizionamento morale cui i tecnici nominati dopo la conclusione delle indagini peritali, in sostituzione di quelli che lo stesso PM aveva nominato per partecipare alle indagini tecniche, possano avere subito, consistendo il loro compito nel sostenere con ogni possibile argomento, non solo tecnico ma anche retorico, i risultati dell'iniziale accertamento del Servizio di polizia scientifica cui gli stessi nuovi CT appartengono. Indiscussa la competenza tecnica dei nuovi CT del PM, troppo manifesto e *in re ipsa* è il conflitto di posizione cui la nomina li ha esposti, per non indurre a sospetto le loro conclusioni in contrasto con le valutazioni di tutti i consulenti e periti nominati in precedenza e protagonisti delle indagini.

Prescindendo da tutte le precedenti osservazioni la Corte, al fine di assicurare la massima esplicazione del contraddittorio e l'assunzione di ogni informazione utile anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p. ha ritenuto di far seguire all'esame dei periti l'esame dei Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero, sia in quanto uno di essi (il Boffi) aveva comunque partecipato alle operazioni peritali nell'ambito della prima perizia gli esiti della quale erano comunque oggetto di parte del quesito della seconda perizia; il valore delle argomentazioni e delle valutazioni dei tecnici del p.m. potranno essere vagliate, con riferimento agli esiti delle indagini tecniche della seconda perizia, solo nella misura in cui si appuntino su aspetti metodologici o documentali non invece alla applicazione concreta delle metodiche tecniche sulle quali i consulenti dello stesso Pubblico Ministero presenti nulla abbiano avuto da rilevare; ovvero alle percezioni dirette dei Periti sulle quali i consulenti delle parti abbiano espresso considerazioni conformi a quelle del collegio peritale; con riguardo a queste ultime, la mancata partecipazione dei Consulenti alle operazioni esclude in radice la loro competenza a sindacare la correttezza delle modalità di svolgimento delle stesse siccome riferite nei verbali delle operazioni peritali, non avendovi preso parte.

E poiché la percezione nel caso concreto, a mezzo di microscopio comparatore, delle strie rilevanti o meno sui proiettili reperto e sui test è avvenuta nell'ambito della attività peritale delegata a seguito del rinvio del dibattimento per l'esame del Collegio, lo svolgimento di quella fase (come risulta

dai verbali delle operazioni peritali allegati alla Relazione del Collegio dei Periti) in contraddittorio con tutte le parti e i loro ausiliari tecnici, avrebbe reso la ripetizione in udienza di tali osservazioni, una superfetazione del contraddittorio tecnico, non solo non necessaria ma anche incompatibile con il combinato disposto dell'art. 230 c.p.p. e dell'art. 508 comma II c.p.p. per come interpretati dalla Suprema Corte nei surrichiamati precedenti.

Tanto premesso, dal contraddittorio tecnico esplicito nel corso dell'esame dibattimentale di periti e consulenti tecnici (del solo Pubblico Ministero e della Difesa dell'imputato, avendo le Parti Civili rinunciato all'esame dei propri Consulenti) sono emersi vari spunti critici che andranno, fatte salve le superiori avvertenze, vagliati partitamente (spunti sintetizzati in larga misura anche nella memoria del Pubblico Ministero depositata per l'udienza del 12-5-2014 con recepimento sostanziale delle conclusioni dei consulenti e delle relative valutazioni).

A tal riguardo occorre escludere che possano aver inficiato gli esiti dell'attività peritale eventuali carenze di professionalità o di esperienza dei periti: è noto infatti (e lo si è ampiamente segnalato nelle premesse alla disamina delle perizie: v. par. 2.1) come l'attività di comparazione sia fondamentalmente influenzata dalla esperienza nelle comparazioni acquisita dall'operatore che effettua materialmente le osservazioni al microscopio; orbene i Periti componenti del Collegio hanno tutti dimostrato di aver avuto (a prescindere dalle osservazioni compiute nell'ultimo anno da ciascuno di essi) una esperienza pluriennale (e in alcuni casi, specie per il Perito Farneti pluridecennale) nell'ambito delle comparazioni balistiche, avendo dichiarato di aver operato come Periti del Tribunale o delle Corti ovvero come Consulenti di parte (anche del PM) in numerosi procedimenti penali. Tra l'altro sussiste una competenza specifica dei periti (dagli stessi attestata) nell'esame di reperti deteriorati (per il tempo trascorso, come nel caso di specie, ma soprattutto) per effetto di azioni dolose o dell'occultamento degli stessi, ovvero dell'arma di interesse per le comparazioni, avendo operato in contesti territoriali e nell'ambito di indagini e di processi penali implicanti tipici metodi della criminalità organizzata di tipo mafioso (v. verbale 31-3-14, aff. 49 ss.); nonché di proiettili che hanno subito fenomeni di rovina o disassamenti per effetto del tempo o degli impatti su superfici, pur riuscendo ad individuare corrispondenze tali per una valutazione comparativa (anche positiva) attendibile (v. in specie, verbale ult. cit., aff. 113).

Deve poi escludersi che sussistano errori nella metodologia tecnica di esame dei reperti che abbiano inciso sulle comparazioni ed in specie sulla genuinità e attendibilità dei risultati raggiunti dal Collegio Peritale:

- deve escludersi che i periti abbiano raggiunto conclusioni comparative erronee in ragione di un disallineamento tra i diametri dei proiettili test e quelli repertati posti in comparazione; tale errore non è emerso in alcun modo all'esito dell'esame dibattimentale dei periti nell'ambito del quale questi ultimi hanno dato conto della particolare attenzione prestata nel far sì che i diametri dei due proiettili posti nei due piattelli simmetrici del microscopio comparatore fossero assolutamente coincidenti (v. verbale 31-3-14, aff. 28 ss.) avendo anzi richiamato come l'operazione sia stata effettuata sempre con l'ausilio dei consulenti tecnici delle altre parti presenti alle operazioni (i Periti hanno anzi ricordato la particolare preoccupazione e perizia apprestata sul punto proprio su suggerimento del Consulente Tecnico della Parte Civile Compagnini); i Periti hanno effettivamente chiarito come l'apparente carenza di allineamento dei due oggetti in comparazione, evidenziato da alcune foto scattate nel corso

- delle operazioni per documentarle (peraltro solamente su poche fotografie se relazionate alla amplissima documentazione fotografica) sia dovuto ad una mera sfocatura dell'immagine non incidente sulla correttezza dell'esame visivo diretto (cui i CTP del PM esaminati non hanno partecipato);
- deve inoltre escludersi, come peraltro il collegio peritale ha avuto modo di chiarire nel corso dell'esame, sussistano errori o confusioni nella comparazione fra solchi; al più le divergenze rispetto alle valutazioni dei Consulenti del Pubblico Ministero afferiscono a divergenze di scelta identificativa del primo solco ossia di utilizzo di un solco conduttore piuttosto che un altro; tra le due comparazioni viene dunque indicato come primo solco nella documentazione fotografica e nelle comparazioni diverso (v. verbale ult. cit., aff. 132), ma ciò non significa (ed è anzi recisamente da negarsi) che i solchi o i pieni di rigatura rispettivamente comparati siano stati poi divergenti;
  - deve escludersi che la strumentazione utilizzata dai periti sia stata insufficiente o carente; il Collegio Peritale ha specificato come l'efficienza dell'impianto ottico del microscopio utilizzato non fosse assolutamente inferiore né a quella dell'impianto a suo tempo utilizzato dal Servizio di Polizia Scientifica né di quello utilizzato dal Maggiore Donghi e comunque ha chiarito che trattasi di un microscopio comparatore con impianto ottico all'avanguardia e moderno: v. verbale ult. cit., aff. 114); l'unica carenza sarebbe semmai ascrivibile alla mancanza di motorizzazione dei due piatti comparatori; si è tuttavia già escluso che il movimentare manualmente i proiettili abbia inciso sull'esatto allineamento tra i proiettili simultaneamente osservati; in ogni caso, deve rilevarsi come il Collegio Peritale non abbia mai sostenuto di non aver osservato le tracce che, ad avviso dei Consulenti del Pubblico Ministero (formulanti l'appunto critico in questione) sarebbero presenti sui reperti e sui proiettili test; ha tuttavia negato di averne osservato una configurazione numero e morfologia tale da consentire un sufficiente giudizio di equiprovenienza di test e reperti; in altri termini, non è che il Collegio, con gli strumenti a sua disposizione abbia potuto vedere (o documentare fotograficamente) qualcosa di meno, quanto al patrimonio improntativo degli oggetti in comparazione, rispetto a quanto realmente esistente e osservabile con altri mezzi; semplicemente non ha ritenuto, secondo la metodologia utilizzata, le coincidenze pur apprezzate sufficienti ad escludere la casualità delle medesime. Ne segue che la strumentazione utilizzata non ha inciso sulla percezione delle impronte ad opera dei periti, né ha quindi negativamente inficiato l'acquisizione di patrimonio conoscitivo in ordine all'assetto, numero e configurazione delle strie; la divergenza tra le opinioni dei Periti (condivisa dal CTP di tutte le parti presenti alle attività peritali, anche di quelli del Pubblico Ministero) e dei Consulenti del PM (nella nuova composizione del Collegio di consulenti) è quindi esclusivamente afferente alla valutazione degli esiti di quelle percezioni;
  - per le medesime ragioni appena esposte, deve parimenti negarsi ogni effetto di distorsione della attendibilità delle valutazioni peritali con riguardo alla tipologia di illuminazione dagli stessi utilizzata, a prescindere dalla già citata (e incontestata, in larga misura) soggettività della scelta dell'uno o dell'altro tipo di illuminazione; anche in tal caso infatti vale quanto detto sopra circa la non impari percezione di impronte tra opinamento del Collegio Peritale e dei Consulenti del Pubblico Ministero;
  - deve infine escludersi che errori nella manipolazione dei reperti possano aver inficiato gli esiti dell'esame; i Periti (v. esame del perito Gentile) hanno infatti ammesso che si sia pro-

dotto nel corso delle operazioni peritali un graffio sul reperto R1 non presente nella documentazione fotografica scattata prima delle attività tecniche del Collegio; nondimeno hanno anche chiarito (senza essere in proposito smentiti) che tale graffio, prodottosi per una evidente svista e dunque non incombente in senso negativo sulla affidabilità valutativa ed esperienziale dei Periti, abbia inciso su una parte del proiettile importante o significativa al fine delle comparazioni. Infatti essa ricade in una zona del proiettile reperto R1 del tutto sbreccata dal contatto sul punto di impatto e dunque priva di significato comparativo.

Le divergenze tra l'opinamento del Collegio Peritale (e dei consulenti di tutte le parti fino all'udienza del 31-3-2014, compresi quelli del PM partecipanti alle operazioni) e il collegio di Consulenti del Pubblico Ministero nella nuova composizione dopo la nomina di nuovi consulenti all'udienza si appalesa tuttavia principalmente con riferimento alle impostazioni metodologiche di valutazione delle strie pur da entrambi rilevate e, inoltre, con riferimento al valore da assegnarsi alle osservate coerenze tra le macrostrie afferenti al cosiddetto skidmark o impronta di slittamento.

Quanto al primo aspetto, sostengono i Consulenti del Pubblico Ministero che in presenza di proiettili test più duri, quali quelli sparati dal Servizio di Polizia Scientifica, poiché «è più difficile che si segnino le microstrie derivanti dalla canna...» ne conseguirebbe che le poche osservate «possono essere certamente attribuite soltanto alla canna e quindi» sarebbero per questo i «segni più caratterizzanti». In secondo luogo sostengono che nel caso di comparazione tra test ricchi di microstrie e reperti poveri non potrebbe pretendersi di rinvenire una consecutività di corrispondenze tra plurime microstrie, bastando e potendo essere sufficienti anche solo poche corrispondenze pur se non ripetute (v. verbale ult. cit., aff. 145). Infatti solo in una configurazione con molte microstrie singole corrispondenze non sarebbero significative, mentre lo diverrebbero in presenza di poche microstrie, come avviene sui proiettili in reperto. Non considerare tale elemento potrebbe portare, quindi, a loro avviso, ad un falso negativo nella ipotesi di confronto tra test ricchi e test poveri (v. in specie verbale ult. cit., aff. 148).

L'obiezione non coglie nel segno di rendere controvertibili i risultati della osservazione peritale, per almeno quattro ordini di ragioni.

In primo luogo i Periti riuscendo a comparare tra loro con esito individualizzante positivo tutti i test, dunque rinvenendo in tutti (compresi quelli di maggior durezza) una compresenza di contrassegni sufficienti ad una comparazione positiva, impossibile invece tra tutti i test e i reperti, hanno chiarito la carenza di rilievo rispetto al metodo di comparazione da loro adottato della durezza e quindi della capacità improntativa dei proiettili esplosi come test; d'altro canto gli stessi CT del PM concordano sul fatto che anche nei test più duri (ancora una volta quelli esplosi dal Servizio di Polizia Scientifica) sono presenti più microstrie rispetto a quelle rilevate sui reperti e quindi anche tali test sarebbero, sia pure relativamente, più ricchi di microstrie (v. verbale ult. cit., aff. 155); di talché la critica sul punto ne esce irrimediabilmente ridimensionata.

In secondo luogo, poiché i Periti, come sottolineato più sopra, non hanno considerato esclusivamente il numero delle strie (micro e macro) rilevate ma complessivamente la loro configurazione e la loro morfologia, la presenza di un limitato numero di strie corrispondenti non sarebbe concludente per affermare la equiprovenienza di proiettili e test, così facendo applicazione espressa del metodo tradizionale (sintetizzato dal richiamato trattato di Biasotti) accettato nella prassi internazionale del

settore in questione, che gli stessi CTTTP del PM non disdegnano di adottare. Pertanto la loro critica, non è adeguata ad aggredire fondatamente la validità delle percezioni di difformità tra macrostrie e di insufficiente corrispondenza delle microstrie per come affermata dai Periti a seguito delle dirette osservazioni al microscopio, cui i CT del PM, si ribadisce, non erano presenti; le loro valutazioni divergenti infatti si basano su mere osservazioni della documentazione fotografica la cui fedeltà nel riprodurre non può sostituire la visione diretta dell'operatore; conseguentemente non sono idonee a smentire le diverse conclusioni cui sono giunte le osservazioni dirette dei due CT del PM revocati che invece hanno partecipato a tali dirette osservazioni al microscopio delle strie.

In terzo luogo in quanto i CT del PM non forniscono valida letteratura o studi di settore tali da supportare il loro opinamento circa il metodo da adottarsi nella comparazione tra oggetti ricchi e oggetti poveri di microstrie: in particolare, non è chiaro su quali basi scientifiche (e di letteratura specifica) sia fondato l'assunto per il quale sarebbero più significativi i test poveri di microstrie anziché quelli che meglio rappresentino la capacità improntativa della canna (ossia quelli che ne riproducano tutte le imperfezioni); né è stato offerto un adeguato fondamento in letteratura circa il metodo (alternativo a quello accolto dal Collegio Peritale) per il confronto tra i test più ricchi di strie e i reperti poveri di microstrie.

In quarto luogo, l'assunto circa la sufficienza comunque delle minime corrispondenze di strie nel confronto tra reperti poveri e test ricchi non appare logicamente plausibile, specie alla stregua delle regole esperienziali che stanno a fondamento della attività di comparazione balistica. Infatti il presupposto di base sul quale si articola l'esperienza comparativa è che le canne delle armi da fuoco lasciano sui proiettili una certa serie di tracce: pertanto in assenza di conoscenza circa la effettiva arma che abbia esploso i reperti, nel caso di specie il dato essendo quello oggetto della ricerca, non si vede perché possano non considerarsi, o considerarsi di meno, non solo le macrodifferenze rilevate tra proiettili test e reperti ma anche la stessa configurazione maggiormente ricca dei test rispetto ai reperti; infatti se i test sono espressione certa dell'arma sospetta, per ricondurre ad esplosioni con essa i reperti che presentano pacificamente meno strie occorrerebbe in primo luogo spiegare tale differenza in modo adeguato e coerente. Non essendo nota la ragione per la quale i test escono tutti con un maggior numero di microstrie, non si vede ragione logica per escludere in essi la natura casuale della ripetizione di poche microstrie, visto che per i test si verte comunque nell'ambito di oggetti ricchi di strie, per i quali gli stessi CT del PM ammetterebbero la validità della valutazione statistica circa la riproduzione plurima di strie necessaria per poter affermare una equiprovenienza. Conseguentemente l'assunto per il quale se i reperti sono poveri di strie anche le poche che corrispondano a test chiaramente presentanti un numero molto maggiore di esse (sia pure in misura relativamente maggiore per quelli esplosi dal Servizio di Polizia Scientifica) sarebbero significative di una equiprovenienza, non si sottrae ad un giudizio di inversione metodologica e logica: se infatti non si spiega il perché nei test vi sia un maggior numero di microstrie, non è logicamente possibile escludere, alla stregua della legge fisica di produzione per attrito delle strie stesse, la casualità delle corrispondenze di poche strie dei reperti nell'ambito dell'abbondante patrimonio dei test. La conclusione del Collegio Peritale si dimostra invece, anche sotto tale profilo, esente da vizi logici.

D'altra parte, una spiegazione, non tanto scientificamente plausibile, quanto ragionevolmente compatibile con una equiprovenienza di test e reperti della minore ricchezza improntativa di questi ultimi non può rinvenirsi nella sopravvenienza, nel tempo intercorso tra l'omicidio e la valutazione

Peritale comparativa, di fenomeni di ossidazione che avrebbero cancellato parzialmente le microstrie dai reperti (v. verb. ult. cit., aff. 186).

Infatti, i periti hanno dimostrato, nel corso dell'esame di non aver escluso i fenomeni di ossidazione; come dagli stessi osservato è ben vero che «le corrosioni possono cancellare un layer», ma a questo punto, se acclarato, tale fenomeno ossidativo dovrebbe logicamente concordarsi con la ineccepibile e icastica affermazione del Collegio Peritale per la quale allora si avrebbero dei reperti «che sono totalmente inutili per comparazioni balistiche (v. verbale ult. cit., aff. 82).

Invero, non essendo assolutamente certo che l'ossidazione abbia interessato solo microstrie non rilevanti lasciando residuare proprio quelle con maggior valore di contrassegno, non potendo essere dimostrato quali microstrie dei reperti si siano cancellate e quali siano rimaste, non sarebbe possibile derivare dalle poche microstrie residue eventualmente corrispondenti con i test la provenienza di essi dalla stessa arma dei reperti, posto che potrebbe ragionevolmente ipotizzarsi, quanto alle microstrie, un operato di cancellazione, per effetto dell'ossidazione, di alcune di esse magari ancor più macroscopicamente divergenti rispetto ai test.

Inoltre, a tacer d'altro, se è vero – come sostengono i CTTTP del PM – che i fenomeni di ossidazione possono incidere solo sulle microstrie, dalla presenza di tale rilevato fenomeno sui reperti uscirebbe corroborata l'opinione del perito Donghi (confermata dagli esiti della stessa perizia collegiale che ha dedotto dalla divergenza delle macrostrie secondarie tra test e reperti) circa la maggiore o esclusiva rilevanza delle macrostrie (le uniche verosimilmente intatte nonostante l'ossidazione) per le comparazioni, e la non significatività invece delle microstrie una volta acclarata (come già all'esito della Perizia Donghi) l'irreversibile eterogeneità dei segni (relativamente) macroscopici fra reperti e test.

Ulteriori appunti critici sono stati rivolti alla Perizia Collegiale sotto il profilo dell'esame chimico-fisico della composizione dei proiettili test utilizzati per le comparazioni fra loro e con i reperti. Al riguardo si osserva che i periti hanno chiarito come debba essere negata l'influenza della composizione chimica o della durezza dei proiettili utilizzati come test rispetto alla positività o meno delle comparazioni con i reperti; in modo del tutto consentaneo con quanto osservato dal Donghi nel corso della prima Perizia, «... tutti gli sperimentali sparati differiscono enormemente tra loro sia come durezza che come natura e provengono da cartucce che differiscono tra loro, forniscono pressioni diverse forniscono velocità diverse eppure nonostante ciò ...» si sono ottenuti «dei test che ... consentono di fare delle comparazioni positive» tra loro (v. verbale ult. cit., aff. 109). Ne consegue che i Periti hanno escluso con valutazione logica ineccepibile la rilevanza della composizione chimica dei proiettili sparati o della tipologia di munizionamento rispetto agli esiti della comparazione, secondo il metodo dagli stessi utilizzato ed applicato: pertanto ogni rilevanza di eventuali insufficienze nell'esame del comportamento chimico fisico degli stessi proiettili test e dei proiettili reperati risulta superato.

In ordine alla corrispondenza dei segni di skidmark, ossia dei segni di slittamento tra test e reperti i Periti hanno dato conto dell'esistenza di letteratura di settore, valutata come condivisibile in astratto dagli stessi CT del Pubblico Ministero che esclude in generale la rilevanza degli skidmarks per le comparazioni (v. verbale ult. cit., aff. 99).

L'argomentazione dei CTTTP del Pubblico Ministero (nella nuova composizione del collegio) per un verso non è supportata da letteratura che sottolinei la rilevanza della eventuale corrispondenza dei segni di "skidmark", ordinariamente irrilevanti: ne consegue che sul piano teorico la loro critica non affonda le proprie basi in un terreno scientificamente convalidato in misura tale da superare la letteratura contraria citata espressamente dal Collegio Peritale come pure la concorde implicita valutazione di irrilevanza di tale segno formulata dai CT dello stesso PM (nella composizione "partecipante" alle operazioni peritali, nonché degli stessi CT di Difesa e Parte Civile) che mai segnalavano l'importanza comparativa di tale segno.

Inoltre la irrilevanza in concreto – ed anzi la potenziale efficacia falsificante – dei segni di slittamento in questione viene supportata, nella relazione peritale, da una comparazione positiva che si otterrebbe tra l'impronta in questione sul reperto R1 e uno degli sperimentali ottenuti con l'arma di proprietà del Filini oltre che con l'arma già del Fontanesi, risultando quindi da tale accostamento una apparente, ma logicamente non plausibile, duplice corrispondenza di segni tra uno stesso reperto e l'assunto della sua provenienza da due pistole diverse (v. pagg. 34-36 Relazione Collegio Peritale).

I Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero, nella nuova composizione collegiale d'udienza con argomenti richiamati anche nella memoria ex art. 121 c.p.p. del PM, hanno sottoposto a questa Corte la possibilità di ulteriori esami con uno strumento tecnico innovativo denominato IBIS TRAX 3D nella disponibilità, in Italia, in unico esemplare acquistato all'inizio del 2014 dal Servizio di Polizia Scientifica e sito in Roma.

Orbene in base alle stesse dichiarazioni dei CT del PM, alle delucidazioni sul punto fornite dai Periti all'udienza del 12-5-2014 (si vedano in specie le dichiarazioni del Perito Farneti a verbale 12-5-14), nonché dalle concordi considerazioni del CTP della Difesa dell'imputato alla medesima udienza si può sinteticamente evincere quanto segue in ordine alla funzione e capacità tecniche di quel macchinario:

- l'IBIS TRAX 3D (evoluzione di un macchinario analogo di modello più vecchio denominato IBIS TRAX 2D) consentirebbe la realizzazione di una immagine tridimensionale per scansione laser ed elettronica della superficie dei proiettili da compararsi;
- esso attraverso un particolare algoritmo è in grado di comparare in modo automatizzato le tracce presenti sui proiettili per trovare corrispondenze tra due di essi in comparazione;
- nondimeno non è in grado di fornire corrispondenze univoche in modo automatico, rispetto a proiettili esplosi con una certa arma, ma viene ordinariamente utilizzato come mezzo d'ausilio nella ricerca della prova (nell'ambito tipico dell'indagine preliminare) onde individuare la eventuale riferibilità di un certo proiettile repertato a una classe o ad alcune armi rientranti in quella classe le cui caratteristiche di improntamento siano state previamente inserite nel data base del programma;
- per altro verso, potrebbe essere utilizzato in modalità, diciamo così, "manuale" per ottenere delle immagini a scansione tridimensionale dei proiettili da compararsi in modo da mostrare, con un'immagine più nitida di quella percepibile attraverso il microscopio ovvero la mera fotografia, ed indipendente dalla illuminazione utilizzata, della superficie delle ogive o dei proiettili; peraltro le tracce così rivelate dovrebbero essere comparate utilmente ai fini della

prova nell'ambito del giudizio (così hanno ammesso a domanda specifica gli stessi CT del PM) da un operatore esperto comparatore.

Benché sia emerso un utilizzo da diversi anni in altri paesi (anche europei, ma specialmente negli Stati Uniti) come strumento di indagine e, a quanto pare, anche di prova nell'ambito di processi penali, non è stato chiarito dai CT del PM se sussistano studi specifici da parte della letteratura di settore in ordine alla efficacia dimostrativa (né tantomeno studi statistici sul successo della strumentazione in questione in comparazione con i metodi tradizionali di comparazione ottica, normalmente accettati). Viceversa i Periti hanno sottolineato che con l'utilizzo "manuale" prospettato dai CT del PM, lo strumento in questione, mettendo in risalto un patrimonio improntativo molto più consistente della superficie dei proiettili, da sottoporre comunque alla attenzione valutativa, anche soggettiva di un esperto comparatore, potrebbe aumentare il rischio di falsi positivi. Pertanto il metodo, a differenza di quelli utilizzati dal Perito Donghi e dal successivo Collegio Peritale nominato in questo giudizio, non può dirsi dimostrato come universalmente accettato e consolidato nella comunità scientifica o di esperti di riferimento (per le comparazioni balistiche), mantenendo il carattere di un metodo comparativo sperimentale.

In ogni caso di tale metodo è stata messa in dubbio l'efficacia per ottenere la prova individualizzante della corrispondenza tra proiettili sparati da una stessa arma dalla stessa Giurisprudenza della Corte degli Stati Uniti d'America dove, a quanto risulta, lo strumento in questione sarebbe da più tempo utilizzato: di particolare interesse la decisione della Corte Suprema del Massachusetts nel caso *United States Vs Green* del 20 dicembre 2005, 405 F.Supp.2d 104, la quale ha escluso che, anche l'utilizzo del sistema IBIS TRAX potesse consentire di affermare, con la certezza richiesta dallo standard della *Daubert Decision* della Corte Suprema Americana, la equiprovenienza da una stessa arma dei proiettili esaminati da parte di un esperto; analogamente, per la sussistenza di un sufficiente grado di ragionevolezza scientifica – e non di certezza – dei risultati delle comparazioni balistiche, anche nel caso *The People Vs Robinson* deciso dalla Appellate Court of Illinois, First District, Sixth Division, del 2 Dicembre, 2013, 2013 IL App (1st) 102476; mentre certamente il metodo tradizionale pur applicato in quei casi è stato considerato dotato di sufficientemente ampia accettazione generale da parte della comunità scientifica di settore: v. anche il caso *United States Vs Wrensford*, nella decisione della United States District Court, D. Virgin Islands Division of St. Croix, del 28 luglio 2014; chiaramente anche nel senso della tuttora pienamente valida ammissibilità anche esclusiva delle metodologie tradizionali di analisi comparativa balistica universalmente accettate la decisione nel caso *Melcher Vs Holland* della United States District Court, N.D. California, del 3 gennaio, 2014; così come si è espressa ancora a favore dell'uso invece dei metodi della AFTE ed in specie della C.M.S. la decisione nel caso *United States Vs McCluskey* della United States District Court, D. New Mexico, del 7 febbraio 2013, nonché nella decisione del caso *United States Vs. Otero*, 849 F.Supp.2d 425 (2012), cit.).

Tanto premesso, occorre considerare che un eventuale approfondimento istruttorio avrebbe potuto essere disposto dalla Corte d'Assise nell'ambito della fattispecie processuale di cui all'art. 507 c.p.p., se ed in quanto esso fosse risultato, dunque, indispensabile al fine della prova nell'ambito del giudizio dibattimentale.

Orbene, nel caso di specie, a fronte di risultati sostanzialmente negativi o comunque di impossibilità di dimostrazione dell'equiprovenienza dei reperti rispetto all'arma riferibile all'imputato, si tratte-

rebbe di addivenire ad una integrazione istruttoria mediante l'utilizzo di un metodo la cui efficacia dimostrativa circa tale oggetto di prova è già a priori dubbia in quanto non oggetto di accettazione ed applicazione generalizzata nella comunità scientifica di settore, a differenza del metodo finora applicato dai Periti, e con uno strumento esistente in un unico esemplare in Italia, al cui uso gli stessi operatori dell'Ente (Servizio Polizia Scientifica) che lo ha acquistato sono ancora in addestramento e la cui efficacia probatoria è, anche nei paesi esteri in cui è utilizzato da più tempo, non del tutto accettata in Giurisprudenza.

Un tale metodo innovativo, nel caso di specie, sarebbe in ipotesi da applicare non già per falsificare, introducendo un ragionevole dubbio ai sensi dell'art. 530 c.p.p., i risultati delle indagini tecnico-scientifiche compiute con i metodi tradizionali e più consolidati; quanto piuttosto, in tesi, per introdurre un elemento indiziante, centrale, per l'impostazione accusatoria, e dunque per vincere l'onere probatorio gravante sul Pubblico Ministero che allo stato delle conoscenze attualmente accettate, per come traslate negli esiti della duplice Perizia, risulta irrimediabilmente claudicante.

Va aggiunto che, in concreto, lo strumento in questione dovrebbe servire a segnalare ulteriori microstrie non prese in considerazione: nel caso di specie però tutti i Periti nominati dalla Corte hanno rilevato la presenza tra reperti e test di macrostrie divergenti, la cui causazione non è stato possibile dimostrare come riferibile ad alterazioni dolose o ad agenti esterni intervenuti successivamente al fatto omicidiario per cui è processo; ne consegue la evidente inutilità di un eventuale aumento delle conoscenze in ordine alle microstrie, non essendo stato possibile spiegare la presenza delle divergenze macroscopiche nella struttura improntativa di test e reperti, come già osservato più volte, ed in ordine alle quali lo strumento in questione non potrebbe per sua natura e funzione apportare alcun ausilio conoscitivo ulteriore.

Deve quindi considerarsi la non indispensabilità di ulteriori integrazioni delle Perizie disposte, i cui esiti non potrebbero essere comunque annullati da uno strumento il cui uso è tuttora in fase sperimentale.

### ***2.1.3 Valutazione degli esiti dell'esame peritale.***

Le due perizie svolte nel corso del dibattimento hanno dunque avuto un esito nel senso della impossibilità di stabilire la provenienza dei proiettili repertati sulla scena del crimine e nel corpo di Romaldi ed in particolare di quelli che ne hanno cagionato la morte dall'arma sequestrata già appartenuta all'imputato.

Infatti dagli accertamenti peritali è emerso, in sintesi, che

- l'arma in disponibilità dell'imputato nel maggio del 1992 lascia attualmente sui proiettili (di qualsiasi tipo e di qualsiasi durezza) utilizzati come munizionamento dei segni macroscopici nell'ambito delle strie secondarie che non sono presenti sui proiettili repertati sulla scena del crimine (così emerge chiaramente dalla Perizia Donghi, non smentita sul punto dalla Perizia Collegiale che anzi conferma tale divergenza);
- non è stato possibile stabilire se tali macrosegni siano con certezza riconducibili ad alterazioni della superficie interna della canna dell'arma già del Fontanesi intervenuti successivamente al 1992 (così già la Perizia Donghi, ma anche l'esame boroscopico approfondito concluso dal Collegio Peritale, è risultato non concludente);

- tra i proiettili in reperto e i proiettili esplosi dall'arma già dell'imputato non sussistono sufficienti coincidenze tra le microstrie secondarie tali, alla luce dell'esperienza consolidata degli operatori di comparazione, da fornire un risultato positivo di equiprovenienza degli stessi (così ha chiarito definitivamente il risultato della Perizia Collegiale).

Ne consegue che non è possibile stabilire alcuna inferenza tra i segni rilevati nei proiettili repertati (microsegni) eventualmente corrispondenti a quelli sparati, nel corso dei test compiuti nell'ambito delle operazioni peritali, dall'arma dell'imputato, e la causa di tali segni, per concludere che trattasi di proiettili sparati nel 1992 dalla stessa arma: i dati fenomenici acquisiti attraverso la mediazione tecnica percettiva e valutativa dei periti risultano per un verso insufficienti (quanto ai microsegni nelle strie secondarie insufficientemente corrispondenti), per altro verso irrimediabilmente contraddittori rispetto a quella ipotesi fattuale (quanto ai macrosegni divergenti nelle macrostrie secondarie).

L'unico elemento emerso con certezza all'esito delle due Perizie è che l'arma che ha esplosi i proiettili che hanno colpito e ucciso il Rombaldi era certamente un'arma di classe riconducibile ai revolver Smith & Wesson Calibro 38 o 357 magnum, quali il revolver già di Fontanesi nonché quello del Filini, entrambi appartenenti a questa medesima classe d'arma.

Perciò, il fatto “*esplosione dei colpi mortali per il Rombaldi a mezzo **del revolver cal. 38 nella detenzione e proprietà di Fontanesi in data 8 maggio 1992***” **non è certo**: non è quindi un fatto utilizzabile ai fini della argomentazione probatoria inferenziale di tipo indiziario ai sensi dell'art. 192 comma II c.p.p.

L'unico fatto utilizzabile a tal fine perché qualificato dalla certezza acquisita nel processo è il seguente: “*esplosione dei colpi mortali per la vittima ad opera di **una rivoltella calibro 38 o 357 magnum marca Smith & Wesson***”. Tale elemento indiziario è però, rispetto alla diversa ipotesi non acclarata sopra sintetizzata connotato da un grado minimo di gravità e precisione con riferimento al fatto ignoto oggetto della imputazione: infatti anche tenuto conto del fatto della detenzione di una arma calibro 38 da parte dell'imputato della stessa classe, tale circostanza è compatibile con ogni ulteriore catena causale e storica che veda un omicida detentore di una qualsiasi arma di quella classe utilizzata per la perpetrazione del delitto, quindi con una serie di ipotesi ragionevolmente possibili quanto il numero dei detentori di rivoltelle di quella classe in data 8 maggio 1992.

Occorrerà quindi vagliare tale elemento per verificare se possa restringersi la rosa estremamente ampia di possibilità così evincibile da tale dato fattuale (unico acclarato in relazione ai proiettili ed all'arma) attraverso il coordinamento e l'intreccio con altri elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale.

## ***2.2. Gli ulteriori elementi indiziari.***

Dalla istruttoria dibattimentale e dalla documentazione in atti sono emersi alcuni elementi che vanno valutati in coordinamento con l'elemento circostanziale del possesso di un'arma da parte dell'imputato e custodito nella stessa abitazione.

Deve nondimeno fin d'ora escludersi ogni rilevanza degli esiti di ulteriori prove assunte nel corso del dibattimento, visto il risultato totalmente neutro e irrilevante, anche solo sotto il profilo indiziaro dell'apporto gnoseologico, da esse in definitiva fornito.

In primo luogo deve escludersi ogni rilievo alle trascrizioni delle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazioni: per alcune di esse non è stato possibile ricostruire esattamente l'identità dei soggetti intercettati vista la carenza assoluta di elementi di prova circa l'identificazione degli interlocutori e degli utenti concreti delle utenze sottoposte a captazione nel momento della telefonata volta a volta oggetto di registrazione. Quanto alle poche che, per essere state riconosciute come effettuate o ricevute dalla signora Fontanesi Patrizia, figlia dell'imputato, nell'ambito della escussione testimoniale della stessa, esse sono afferenti a conversazioni telefoniche della Fontanesi con l'imputato stesso o con la di lei madre, ex moglie dell'imputato in epoca successiva e prossima all'indirizzarsi delle indagini nei confronti del Fontanesi e all'emersione di indizi di reità a suo carico: orbene in esse nulla emerge, a ben vedere, se non preoccupazioni e dubbi del tutto normali e legittimi da parte dei famigliari di persona coinvolta in indagini e, quanto alle conversazioni in cui si fa riferimento alle armi, esse appaiono del tutto normali se riferite ad indagato che si sa essere stato possessore di arma del tipo di quella usata in un grave delitto; nessun dato specifico dal quale possa anche solo evincersi il *fumus* di colpevolezza dell'allora indagato invece si può ritrarre dal contenuto di quelle comunicazioni telefoniche.

In secondo luogo del tutto inutile è l'esito della escussione testimoniale dell'avv. Carmelo Cataliotti assunta all'udienza del 30-9-2013, ad integrazione dell'istruttoria orale, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., sulla base della prospettazione del Pubblico Ministero che il professionista fosse a conoscenza della circostanza che il Fontanesi si fosse a lui rivolto in relazione al sequestro di un'arma collegata all'omicidio.

È stato disposto l'esame testimoniale non essendo sussistenti i presupposti della fattispecie di cui all'art. 200 c.p.p. sia in quanto, ancor prima di avvalersi della facoltà ivi prevista, l'avv. Cataliotti ha dichiarato alla Corte di non sapere nulla in ordine alle circostanze su cui avrebbe dovuto vertere la prova testimoniale, dunque avendo già iniziato a rispondere sia pure per negare la conoscenza di fatti, ossia tenendo comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della facoltà di astensione in virtù del segreto professionale; sia in quanto dalla documentazione acquisita agli atti (v. articoli di giornale prodotti dalla Difesa Parte Civile all'udienza 30-9-2013) prima ancora della citazione a testimone aveva rivelato alla stampa ed ai mezzi di informazione circostanze attinenti ai fatti su cui avrebbe dovuto essere sentito (sia pure per negare di essere a conoscenza di circostanze utili).

Il teste, tuttavia, ha per un verso ricordato circostanze non chiaramente riferibili ai fatti per cui si procede nel presente giudizio, avendo riferito esclusivamente che nel suo studio era venuto una persona interessata al sequestro di un'arma, precisando peraltro subito dopo che le persone che si sarebbero a lui rivolte erano due, per poi ulteriormente correggere il tiro ed affermare di non essere sicuro nel ricordo se fosse una persona o si trattasse di due persone; comunque queste (o questa) gli avrebbero chiesto se avesse potuto intervenire a Roma, pur non sapendo dire se il sequestro dell'arma in questione fosse avvenuto ovvero dove fosse sequestrata l'arma. I ricordi del teste per sua stessa ammissione, erano confusi; ciononostante pur asserendo di ignorare in positivo l'identità

delle persone venute nel suo studio, il teste si diceva certo non trattarsi del Fontanesi personalmente, ma forse di persone «per conto dell'attuale imputato».

Per altro verso, oltre che lacunoso, il ricordo del teste è contraddittorio rispetto a fatti processuali noti il che rende non riconducibile con certezza l'evento in questione al procedimento penale relativo all'omicidio Rombaldi: infatti il teste collocherebbe la circostanza sopra ricostruita con approssimazione possibilistica, nel periodo 1994-1995, ma ricorda di aver discusso con la persona – o le persone – che al suo studio legale si rivolsero di un sequestro d'una arma, mentre è certo che in quegli anni nessun sequestro di armi venne disposto in riferimento alle indagini sull'omicidio Rombaldi, essendo il sequestro dell'arma di Fontanesi di oltre un decennio successivo.

In definitiva, vista la assoluta contraddittorietà e inattendibilità dei ricordi del teste, probabilmente influenzati, come da lui stesso riconosciuto, dall'età avanzata del medesimo e dal tempo trascorso, l'escussione non ha comunque dato esiti utili sotto ogni profilo ai fini del presente giudizio.

Ciò posto del tutto irrilevante e superfluo sarebbe risultato l'assunzione della testimonianza della Dott.ssa Salvi, magistrato della locale procura della Repubblica, e di altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che avrebbero raccolto confidenze dell'avv. Cataliotti, essendo stato già sentito il teste de relato cui la loro deposizione avrebbe dovuto far riferimento. Peraltro la loro testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni rappresentative di fatti ad opera dell'avv. Cataliotti sarebbe comunque inammissibile: perché o si è trattato di dichiarazioni rese da un possibile teste nell'ambito di una indagine retta dall'Ufficio, unitario e impersonale, del Pubblico Ministero cui il Sostituto in questione appartiene, e che quindi avrebbero dovuto essere verbalizzate, o si è nell'ambito di mere voci correnti tra il pubblico come tali inutilizzabili. Quanto poi agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, la loro escussione sarebbe stata comunque preclusa, vigente il divieto di testimonianza indiretta dei medesimi, non esclusa dall'omessa verbalizzazione delle dichiarazioni cui nel caso di specie sarebbero stati tenuti (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n.36747 del 28/05/2003); poiché infatti trattasi di agenti e ufficiali all'epoca delle pretese confidenze sicuramente afferenti ai servizi di polizia giudiziaria ausiliari della Procura che conduceva le indagini, al di fuori dell'ipotesi del mero pettegolezzo, si sarebbe trattato di dichiarazioni esulanti dagli "altri casi" previsti dal disposto dell'art. 195 c.p.p. comma 4, non potendosi appunto collocare tali pretese dichiarazioni del Cataliotti "al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza" (Cfr., Cass. S.U. 36747/2003, cit.).

### ***2.2.1. Antropometria e traiettorie balistiche.***

La teste Rinaldi Federica, nel 1992 abitante in viale Isonzo n. 6, la notte dell'omicidio si trovava a casa, e dopo aver sentito dei rumori «come delle frustate» e il richiamo del Filini al proprio cane «Filippo, ma dove vai?», si è alzata e ha visto dalla finestra «... correre una persona nel porticato di via Fabio Filzi», la quale, rispetto alla posizione della teste «... veniva incontro e andava verso ... la circonvallazione». La percezione di questa persona è collocata dalla teste immediatamente dopo il richiamo del cane Filippo che, dalla deposizione di Filini Emanuele, è noto essere intervenuto immediatamente dopo gli spari omicidiari, dunque poco non più di una minuto dopo gli spari, nel ricordo della stessa teste.

La persona vista correre era secondo la percezione della teste sicuramente un uomo, « ... alto circa 1.80 e poi» con un «taglio dei capelli non cortissimi, non tagliati a spazzola, erano il classico taglio da barbiere, non ... proprio la riga da una parte però», di corporatura «longilinea con un bel fisico».

Anche ammesso che la persona che la teste ha visto correre fosse l'omicida, certamente la descrizione dello stesso individua esclusivamente alcune caratteristiche fisiche solo parzialmente ed alla stregua di una mera visione possibilistica riconducibili all'imputato per come era all'epoca dei fatti. È ben vero che l'imputato è all'incirca della statura di 1, 80 m. e dalla documentazione fotografica in atti poteva avere un taglio simile a quello descritto dalla teste, ma si tratta di caratteristiche fisiche riferibili ad un numero elevatissimo di persone. Sotto altro profilo non vi sono elementi documentali che facciano corrispondere la corporatura longilinea e con un bel fisico della sagoma vista fuggire dalla teste Rinaldi alla struttura corporea dell'imputato all'epoca dei fatti: dalla foto non datata ma sicuramente raffigurante un Fontanesi Pietro ancora in servizio presso la Polizia Municipale (è in divisa) e ancora con tratti abbastanza giovanili, si disvela una struttura tutt'altro che aitante (v. doc. depositati dal PM all'udienza 6-5-2013).

L'indizio in parola dunque di per sé è poco grave in quanto compatibile con numerosissime ipotesi ricostruttive circa l'identità dell'omicida oltre a quella riferibile all'imputato.

Il dato conoscitivo fattuale ritraibile dalla deposizione della Rinaldi difetta di precisione, visto che la fonte testimoniale per un verso risulta aver di primo acchito attribuito l'immagine vista a persona del tutto diversa dall'imputato, ossia al dott. Prati Guido, collega della vittima all'Ospedale («ho avuto questa associazione, credo che sia avvenuto in quel momento. Ma cosa ci fa il Dottor Prati lì sotto» sia pure probabilmente indotta dalle domande rivolte alla teste nel corso delle prime sommarie informazioni: «è stata anche una domanda che mi ha fatto la Polizia subito dopo, la sera stessa - mi è stato chiesto se poteva assomigliare come vestiti ad un medico»); per altro verso, la teste stessa ha dichiarato di non aver potuto vedere con nitidezza l'immagine anche a causa della consistente grado di miopia che la affliggeva già all'epoca dei fatti.

D'altro canto la ipotesi di un omicida di altezza di circa 1, 80 m risulta evincibile solo sulla scorta di congetture probabilistiche non supportate da dati certi e dunque inutilizzabili al fine dell'inferenza indiziaria: infatti è ben vero che la Consulenza Tecnica Romanini valuta una provenienza delle traiettorie dei proiettili che attinsero il corpo del Rombaldi dal basso verso l'alto; nondimeno la riconducibilità di una simile traiettoria alla altezza di circa 1, 80 m è effettuata sulla scorta del dato meramente ipotetico (e non supportato da elementi circostanziali provati con certezza) di una posizione di sparo non a braccio teso, ma con l'arma posta al fianco del tiratore.

### ***2.2.2 Topografia e vie di fuga.***

L'omicidio risulta avvenuto come si è visto di fronte al garage di pertinenza del dott. Rombaldi: tale garage faceva parte di un corpo staccato rispetto agli edifici dei civici 7 e 5 di via Filzi posto di fronte alla struttura dei condomini in questione ed era contrassegnato dal n. 73; siffatto specifico box era posto quasi dirimpetto ad una in prossimità di una porticina di servizio che dava accesso dal retro a tutto il civico 7, analoga porta di servizio sul retro serviva anche il civico 5 (per tali indicazioni circa la collocazione della scena del crimine: v. teste Turi).

L'accesso e l'uscita dal garage era inoltre consentito da due rampe carrabili, perciò potenzialmente dal luogo dell'omicidio ci si poteva allontanare, o anche accedere, percorrendo le rampe di accesso ai garage: in particolare la rampa contraddistinta nella documentazione fotografica agli atti con la lettera B (che era la rampa di uscita per i veicoli) avrebbe consentito di uscire sulla pubblica via.

Inoltre ulteriore via di uscita dal luogo dell'omicidio poteva individuarsi imboccando la porta di servizio che serviva il civico 7, ovvero da quella del civico 5 poteva dare, salendo due rampe di scale, direttamente sull'uscita principale, cioè sul lato principale del palazzo, ossia dalla via Fabio Filzi, così da dare accesso al porticato che caratterizza la facciata del palazzo; la porticina da ultimo citata era anche in collegamento, tramite un corridoio interno comunicante con un percorso di servizio, il quale, dal civico 7 portava al civico 5 (v. sul punto il teste Turi nonché più specificamente la teste di p.g. dott.ssa Di Giulio).

Dalle testimonianze assunte è emerso con certezza che all'epoca dei fatti non vi fossero cancelli di chiusura delle due rampe che davano rispettivamente sulla via pubblica e sul parcheggio ad uso dei condomini ma anch'esso non chiuso (v. Fontanesi Simona, che ha ricordato che all'epoca, nel 1992, «non esistevano neanche i cancelli che ci sono adesso, sia per entrare che per uscire»).

È ben vero che, se la porticina del civico 7 era secondo alcuni testi normalmente non chiusa a chiave almeno un teste (Ranno) sceso immediatamente dopo aver sentito gli spari ha ricordato di averla trovata chiusa; non sempre chiusa era poi abitualmente la porticina che dava direttamente al civico n. 5 (v. teste Campo Umberto: «la porta sarebbe stata sempre da chiudere ma la diligenza di chi passava di lì a volte era aperta, a volte era chiusa così come succede tuttora, anche adesso, nonostante che debba essere chiusa e nonostante le molle che debbono chiudere la porta automaticamente»).

Inoltre, il teste Filini Emanuele ha ricordato di aver sentito il proprio cane (che ha richiamato chiamandolo per nome, ossia “Filippo” così spiegandosi il richiamo “Filippo, Filippo, dove vai?” udito da molti altri testi presenti in loco quella notte) abbaiare, subito dopo gli spari – uditi dal teste – in direzione dei due palazzi dei civici 5 e 7 di via Fabio Filzi, dopodiché l'animale ha cominciato a correre nel giardino della abitazione del Filini stesso, lungo la recinzione di confine prima salendo parallelamente lungo la finitima rampa carrabile dei palazzi condominiali per poi proseguire fino a via Fabio Filzi, sempre percorrendo la recinzione lungo la via fino alla fine.

Dalle complessive dichiarazioni testimoniali è emerso quindi che il luogo in cui fu commesso l'omicidio era accessibile dall'esterno senza particolare difficoltà, così come era alquanto agevole fuggire anche da più direzioni diverse.

Ne consegue che la natura privata della localizzazione della scena del crimine non è circostanza compatibile solo con una commissione dello stesso ad opera di un soggetto abitante in uno dei civici serviti da quella zona di parcheggio e garage: tale eventualità può invece dirsi assistita da una mera qualificazione di possibilità al pari dell'altra ipotesi non meno probabile rispetto alla prima, ossia che sia stato un soggetto proveniente dall'esterno a perpetrare l'omicidio.

Peraltro anche la possibile direzione (verso via Fabio Filzi e il porticato della facciata dei palazzi ivi prospicienti se si deve dar credito alle dichiarazioni testimoniali di Filini e della Rinaldi, ammesso che la persona rispettivamente inseguita dal cane di Filini e la cui sagoma venne scorta dalla Rinaldi

possa identificarsi con l'omicida in fuga) è parimenti compatibile tanto con la fuga dal luogo del delitto di un omicida che cercasse poi di rientrare verso la propria abitazione nei condomini di via Fabio Filzi quanto con quella alternativa di un omicida terzo rispetto ai condomini e che si allontanasse lungo la pubblica via: tra l'altro, tale ipotesi risulta non meno probabile dell'altra anche alla luce del fatto che la via di rientro più naturale nella propria abitazione per un condomino che rientrasse dalla zona garage era, con tutta verosimiglianza, quella che passava da una delle due porticine sul retro dell'edificio rispettivamente del civico 5 e del civico 7 (che potevano benissimo essere state lasciate aperte, come riferito dal teste Campo).

La alternativa possibilità lasciata aperta dalla mera configurazione topografica dell'area dove fu commesso l'omicidio non è nemmeno restringibile nella direzione di individuare il responsabile tra i condomini attraverso la considerazione delle frasi pronunciate dalla vittima all'indirizzo del presunto omicida.

È ben vero che diversi testimoni hanno udito il Rombaldi discutere con l'omicida: nessuno però ha saputo ricordare di aver compreso l'oggetto e il contenuto di tale diverbio; d'altro canto un diverbio durato pochi minuti è possibile sia stato intrapreso dal medico ucciso sia con un vicino che con un estraneo, non essendovi elementi che possano far escludere una di queste due eventualità ipotetiche.

Per altro verso, l'esistenza di una relazione di conoscenza tra omicida e vittima non è nemmeno predicabile sulla scorta dell'uso del "tu" ad opera del Rombaldi nel rivolgersi all'interlocutore poco prima degli spari (la teste Fontanesi Simona ha udito distintamente il Rombaldi apostrofare l'omicida con la frase «ma che fai? Sei scemo?»). Il mancato utilizzo del "lei" di cortesia ordinariamente può infatti essere dovuto non solo alla conoscenza o alla confidenza con l'interlocutore, ma anche alla concitazione del momento ovvero alla più giovane età dello stesso.

Inoltre, se si vuole, proprio l'utilizzo di un verbo impersonale nel richiamo d'aiuto del Rombaldi, senza riferimenti specifici alla persona che gli ha sparato (svariati testimoni lo hanno udito appunto chiedere aiuto dicendo «mi hanno sparato») è forse più compatibile con una mancata identificazione dello sparatore da parte del ferito, piuttosto che con l'esistenza di una relazione di vicinato o di conoscenza e /o frequentazione con lo stesso, benché di per sé non possa far escludere siffatta conoscenza.

### ***2.2.2. Le relazioni tra imputato e vittima.***

Dalle escussioni testimoniali è emerso che tra imputato e vittima vi fosse una relazione assolutamente formale, tra vicini di casa, ma non da conoscenti: la stessa vedova del Rombaldi, Chierici Aura, ha ricordato che la sua famiglia con il Fontanesi « si salutavano in maniera molto formale ..., solo una volta [ha ricordato] che davanti alla chiesa di Santo Stefano unico momento in cui c'è stato un minimo di dialogo, ... al termine della Messa» l'imputato, fermata la teste le ha rivolto « ... un'osservazione del tipo: "Alle persone più devote..., le persone più devote sono quelle più bersagliate dalla sfortuna"» aggiungendo «... "Guardi cosa è successo a me"».

Né la moglie della vittima né gli altri vicini di casa o condomini sentiti come testimoni hanno però saputo ricostruire alcun specifico episodio di dissapori tra il Rombaldi e alcuno di essi né tantomeno con il Fontanesi.

Solo l'ispettore Caroni Stefano, collega dell'imputato nella Polizia Municipale ha riferito che in occasione di un servizio di pattuglia svolto insieme al Fontanesi ebbero a passare, poco dopo l'omicidio in via Fabio Filzi e, al racconto del teste relativo ad un «... aneddoto ... sul concetto dell'arroganza dei medici» il Fontanesi replicò con alcune frasi inerenti al Dottor Rombaldi; in particolare il teste ha ricordato che il Fontanesi ebbe a riferirgli in quella occasione che «...il povero Dottor Rombaldi era una persona arrogante ... .. perché quando rientrava a tarda ora, nelle ore serali o notturne, non aveva rispetto dei condomini in quanto entrava a una certa velocità per portarsi verso il garage, sgasando con l'autovettura, lasciando l'autovettura accesa mentre apriva il portellone e nel chiudere il portellone sbatteva il portellone».

La frase dell'imputato, riferita da un teste particolarmente attendibile – visto che ha confermato il ricordo certo solo di questa precisa frase del Fontanesi in quella occasione – rappresenta un dato storico denotato da innegabile precisione. Tuttavia, non potendosi nemmeno collocare in un quadro di elementi circostanzianti la sussistenza di ragioni effettive di acredine, antecedenti all'omicidio tra imputato e vittima (non emerse dall'istruttoria, come si è visto), né sussistendo prove di precedenti litigi, essa non risulta adeguata ad attingere al livello della gravità indiziaria con riferimento alla sussistenza di un movente dell'omicidio (per ragioni di liti condominiali) in capo all'imputato. Al più, può costituire una non commendevole valutazione di persona appena defunta distaccata dall'atteggiamento ordinario assunto dalla maggior parte delle persone nel ricordo di chi sia deceduto, specie a seguito di episodio tragico, e nondimeno suggerita dal contesto del discorso (sull'arroganza dei medici) introdotto dallo stesso Caroni nell'ambito di quel dialogo con l'imputato.

In assenza di altri elementi più specifici il dato in questione è dunque irrimediabilmente isolato e insufficiente per la configurazione di inferenze indiziarie a carico dell'imputato; tantomeno può considerarsi di per sé solo connotato dal requisito della gravità.

### ***2.2.3. Gli aspetti di personalità dell'imputato.***

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di acclarare che effettivamente, nel 1992, l'imputato era in una condizione di depressione dovuta alle difficoltà familiari, al fallimento del proprio matrimonio, con successiva separazione e divorzio; nonché alla necessità di trasferirsi, dopo la separazione dalla moglie, a vivere con il padre anziano, con il quale non aveva buoni rapporti. Sul lavoro poi (si vedano le schede di valutazione acquisite agli atti, nonché la deposizione del Comandante della Polizia Municipale di Reggio Emilia Russo) aveva ricevuto valutazioni non positive quanto alla attività di agente di Polizia Municipale e sono stati riferiti episodi di aggressività o autoritarismo nei confronti di utenti della strada o di cittadini extracomunitari da alcuni dei colleghi assunti come testimoni; nel 1992, tra l'altro, l'imputato era stato trasferito ad altro incarico non più a contatto con il pubblico come in precedenza.

Nondimeno tali elementi potrebbero al più valere per corroborare un quadro indiziario già di per sé univocamente direzionato verso la attribuzione di responsabilità all'imputato, per colorarne la personalità al fine della dimostrazione del movente o dei motivi a delinquere con riferimento alla contestata aggravante dei futili motivi. Viceversa, in assenza di elementi indiziari sufficienti a coordinarsi con essi nella direzione della dimostrazione di fondatezza dell'assunto accusatorio, si dimostrano del tutto neutri e certamente carenti di ogni livello di precisione o gravità.

#### **2.2.4. Contraddizioni, reticenze e prove d'alibi.**

A fronte di un quadro indiziario di così labile portata persuasiva, nemmeno dall'esame dell'imputato possono dirsi emersi elementi rilevanti per sostenere la fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

In generale, se è vero che le dichiarazioni dell'imputato non sono certo irrilevanti ai fini della prova di responsabilità di quest'ultimo, nondimeno il loro valore è da considerarsi limitato, al di fuori dell'ipotesi di vera e propria confessione. Infatti, la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonché la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova, ma esclusivamente con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo determinare alcun sovvertimento dell'onere probatorio (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2653 del 26/10/2011; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12182 del 14/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 22651 del 21/04/2010): quindi, da soli siffatti elementi non possono essere tali sostenere una prova d'accusa claudicante, ma possono esclusivamente corroborare un quadro indiziario già preciso e univocamente gravante a carico dell'imputato medesimo.

Peraltro nel caso di specie le contraddizioni emerse dalle dichiarazioni e dal contegno dell'imputato sono in parte apparenti, in parte non rilevanti o marginali.

In primo luogo deve escludersi che possano considerarsi contraddizioni rilevanti quelle emerse dalle contestazioni effettuate sulla base dei verbali di s.i.t. del 2009 e soprattutto di quelle del 2011: a quella data infatti il Fontanesi era sentito in quanto già le indagini relative ai possessori di armi del tipo di quella ipotizzata come l'arma del delitto erano state completate sulla banca dati e dei fascicoli delle armi: egli aveva dunque assunto sostanzialmente la veste di principale indagato, essendo evidente che le ipotesi investigative si erano già orientate nei suoi confronti, essendo quindi tali dichiarazioni, rese senza le modalità garantistiche di cui agli artt. 63 e 64 c.p.p. inutilizzabili in via assoluta (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21747 del 26/04/2005); né potendo il rilievo delle stesse essere recuperato attraverso il richiamo delle giustificazioni date dall'imputato alle precedenti dichiarazioni nei successivi atti di indagine o nell'esame processuale.

Ciò posto deve escludersi che l'imputato abbia fornito mai un alibi falso, per la notte e l'ora dell'omicidio: egli infatti, come ha confermato anche in sede di esame dibattimentale, si è sempre collocato tra la mezzanotte e l'una del 8 maggio 1992 nel proprio appartamento insieme all'anziano padre che già si era recato a dormire.

L'aver dichiarato di essere andato in precedenza ad effettuare un servizio quale Agente di Polizia Municipale presso il Teatro Valli, in divisa, in occasione del concerto della nota cantante Ornella Vanoni, anche tenuto conto della sua permanenza al concerto (confermata sul punto dalla figlia, e scussa come teste) non avrebbe infatti mai potuto rappresentare un impedimento per la sua presenza in via Filzi all'ora presumibile dell'uccisione di Rombaldi: infatti, dall'orario di inizio (intorno alle 21), anche considerando una permanenza presso il teatro di due ore, tenuto conto del tempo impiegato dall'imputato (come dallo stesso e dalla figlia ricordato) per riaccompagnare quest'ultima in macchina a Cadelbosco e poi rientrare (circa 40 minuti nella stima più sfavorevole) l'imputato si sarebbe sempre trovato alla mezzanotte (e forse anche prima) presso la propria abitazione. Diviene pertanto di rilievo del tutto teorico ogni discussione in ordine al contrasto tra la durata del concerto

emergente dalla documentazione giornalistica in atti e quanto dichiarato dall'imputato e dalla figlia, tanto più che non è detto che nelle rispettive tempistiche vengano considerati gli stessi periodi cronologici: l'imputato infatti ha spiegato di aver considerato complessivamente il tempo da lui passato in teatro compreso quello occorso per recarsi presso il camerino della famosa artista per ottenere per la figlia un autografo; parimenti irrilevanti risulta ogni questione sull'effettiva esistenza di un servizio della polizia municipale presso il teatro Valli in quella occasione.

Inoltre non rappresenta rivelazione di circostanze sicuramente contraddittorie rispetto alla realtà storica e fattuale acclarata nel processo quanto dichiarato dall'imputato circa il fatto che egli stesse guardando la televisione con cuffie audio, al momento dell'omicidio, e si sia esclusivamente accorto dell'accaduto per aver visto filtrare dalla finestra del bagno le luci di mezzi di soccorso e della polizia, avendole peraltro ricondotte all'ipotesi di qualcuno che si fosse sentito male: per un verso non sono emersi elementi che contrastino smaccatamente tale ricostruzione fornita dall'imputato, la quale non può quindi considerarsi falsa; per altro verso il non aver udito rumori identificabili come spari, ammesso che l'imputato avesse le cuffie audio, non rappresenta qualcosa di diverso da quanto percepito da altri testimoni che si trovavano in abitazioni limitrofe rispetto al luogo dell'omicidio; non tutti i vicini e i condomini infatti hanno identificato immediatamente i suoni uditi come spari (alcuni hanno descritto d'aver sentito come dei mortaretti o dei fuochi artificiali; altri hanno parlato di un suono simile a frustate: v. rispettivamente la teste Salvatori e B teste Rinaldi), sicché non può addebitarsi all'imputato come falsità o contraddizione d'aver udito meno di quanto certi testimoni hanno percepito, posto che altri testimoni hanno percepito poco più di quanto lo stesso imputato avrebbe udito. Né infine può considerarsi dato di qualche significato a carico dell'imputato il non aver avuto ricordi precisi circa il programma che egli stava guardando alla televisione, essendo improbabile che chiunque possa avere memoria esatta del palinsesto televisivo di una serata specifica di oltre venti anni prima.

Infine, non può dirsi che l'aver posto una agenda del 1992, con l'annotazione alla data del 7 maggio del concerto della Vanoni nel proprio comodino – dove è stata rinvenuta in sede di perquisizione – possa valutarsi come un tentativo di costruzione a posteriori di un falso alibi: per un verso, dal verbale di perquisizione si evince che l'imputato nella propria abitazione conservava, oltre a questa, anche numerose altre agende, anche di annate molto risalenti, al pari di quella di cui sopra; e di esse una pure all'interno dello stesso cassetto del comodino della camera da letto dove quella dell'anno 1992 venne rinvenuta; il dato è quindi poco significativo. Inoltre, non è risultato provato che l'annotazione relativa al concerto sia stata apposta in data successiva alla riapertura delle indagini, posto che la Consulenza Tecnica Grafologica disposta dal PM sull'inchiostro utilizzato e acquisita sul consenso delle parti non ha potuto datare con certezza in epoca posteriore al 1992 la scrittura a penna con cui l'annotazione era stata apposta.

A ben vedere l'unico elemento effettivamente privo di riscontro (ed anzi contraddetto dalle prove testimoniali) emerso dalle dichiarazioni dell'imputato in sede d'interrogatorio prima e d'esame dibattimentale poi è quello relativo al preteso prestito della rivoltella calibro 38 al cognato Iatteri Francesco, peraltro mai collocata con precisione dal Fontanesi dal punto di vista cronologico. Effettivamente lo Iatteri, escusso come teste, ha recisamente negato d'aver mai ricevuto in prestito dal Fontanesi qualsivoglia arma da fuoco, ma il dato è comunque marginale e del tutto isolato, nonché privo di rilievo ai fini della prova pro o contro l'imputato: quand'anche infatti la dichiarazione del

Fontanesi avesse avuto conferma dall'escussione di Iatteri, nessuna prova essa avrebbe fornito a suo favore circa la mancata detenzione anche temporanea, la sera dell'omicidio, dell'arma in questione. Né mai l'imputato ha anche solo cercato di affermare di aver prestato l'arma in questione a Iatteri proprio nel torno di giorni in cui l'omicidio avvenne.

### ***2.3. Valutazione complessiva e coordinata del compendio indiziario come ricostruito e nei limiti di quanto provato all'esito dell'istruttoria dibattimentale.***

In definitiva, all'esito della valutazione ponderata del compendio di fatti emersi dall'istruttoria, gli indizi principali a carico dell'imputato sono limitati alla circostanza di detenere nella propria abitazione adiacente al luogo del delitto nella quale egli si sicuramente si trovava al momento del fatto un'arma della stessa classe di quella utilizzata per l'omicidio.

In realtà anche coordinando tali elementi indiziari con gli altri dati emersi dall'istruttoria non è possibile superare lo scarsissimo grado di gravità degli stessi.

Tutti i fatti astrattamente valutabili come indizi si sono rivelati come compatibili con un numero irriducibile di possibili narrazioni della storia dell'omicidio del Rombaldi alternative rispetto a quella che disegni un qualche elemento di responsabilità in capo all'imputato, in quanto il ventaglio di possibilità lasciato aperto come spiegazione ragionevole di ciascun indizio non è soggetto a restringersi in alcun modo nemmeno leggendo ogni elemento circostanziale sopra richiamato e ricostruito in coordinamento con gli altri: ad uccidere il Rombaldi può essere stato anche un non conoscente, una persona non abitante in via Filzi 7 o 5 e che si sia allontanata dalla scena del crimine e che avesse una pistola revolver appartenente alla classe delle rivoltelle Smith & Wesson Calibro 38 special o 357 magnum.

Probabilmente, solo la dimostrazione della equiprovenienza dei proiettili da una specifica e singola arma, risolvendosi nei confronti dell'eventuale possessore in un indizio quasi "necessario" (secondo la definizione invalsa in Giurisprudenza), avrebbe potuto costituire la chiave di volta per assemblare, in un'univoca ricostruzione storica direzionata verso la responsabilità di un singolo, la ricostruzione della causa della morte del dott. Rombaldi e della condotta omicidiaria.

Non essendo stato possibile raggiungere tale prova gli indizi pur innegabilmente raccolti all'esito delle Perizie dibattimentali e della complessa istruttoria orale permangono non sufficientemente gravi né precisi così da non potersi nemmeno porre in concordanza tra loro per delineare un quadro probatorio soddisfacente a sostegno della verità della proposizione accusatoria nei confronti di Fontanesi espressa nel capo A della imputazione alla stregua dell'art. 192 c.p.p. comma II, sussistendo plurimi e ragionevoli dubbi circa la sussistenza di ogni profilo di responsabilità.

### ***3. Conclusioni.***

In assenza di prove dirette e vista la inconcludenza degli indizi, da soli non adeguatamente gravi e precisi, né fra loro concordanti, all'esito dell'istruttoria dibattimentale non si può che prendere atto della insufficienza della prova della responsabilità dell'imputato: ai sensi dell'art. 530 comma II c.p.p., questi deve essere mandato assolto dal delitto ascrittogli al capo A), con riconsegna allo stes-

so ovvero agli aventi diritto di ogni cosa in sequestro in relazione a tale capo della rubrica, diversa da quanto è altresì da considerarsi oggetto dei reati di cui al capo B).

Ne consegue inoltre la insussistenza del fatto illecito generatore di danno risarcibile ai sensi dell'art. 185 c.p. alla base della *causa petendi* delle azioni risarcitorie introdotte dalle parti civili nel presente giudizio.

## **CAPO B**

### ***1. I fatti accertati.***

È dimostrato attraverso plurime prove dirette la detenzione delle parti d'arma e delle munizioni comuni da sparo oggetto dell'imputazione (capo B) in capo al Fontanesi e ciò in ragione

- degli esiti della perquisizione domiciliare ex art. 250 c.p.p. svolta presso l'abitazione dell'odierno imputato in data 16 aprile 2012 dagli operanti della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia (v. verbale di perquisizione e contestuale sequestro utilizzabile ai fini del convincimento del giudice dibattimentale ai sensi dell'art. 371 c.p.p.): da tale verbale risulta che nella abitazione di proprietà e abitata dal solo Fontanesi alla data della perquisizione erano rinvenuti in un sacco di plastica in garage “un caricatore bifilare per pistola semiautomatica completo di 07 cartucce di cui 06 marca Geco calibro 7.65 con ogiva color argento”, mentre, in un cassetto di un mobile posto in una stanza adiacente il bagno erano rinvenuti “un proiettile marca W-W calibro 44-40 Win, due ogive appuntite della lunghezza di 28 mm, in metallo di colore rosso, un involucro artigianale in carta e nastro adesivo trasparente contenente 04 cartucce di cui 03 marca GFL calibro 9m34 anni 1946-1947-1948 e 01 marca GFL calibro 9m38 anno 1943, tutte con ogiva di color argento, e infine in uno sgabuzzino vicino all'ingresso dell'immobile venivano ritrovati “due caricatori bifilari marca PB(Pietro Beretta) per pistola semiautomatica, uno per calibro 9x21 l'altro 9 para”;
- delle dichiarazioni testimoniali dell'ispettore Mauro Malvolti che effettuò la perquisizione e ha pienamente confermato il verbale a sua firma e le parti d'arma e le munizioni rinvenute come risultanti dal richiamato verbale non denunciate;
- delle stesse dichiarazioni a contenuto confessorio dell'imputato in sede di esame del medesimo nel dibattimento, avendo egli espressamente ammesso di detenere il materiale oggetto del sequestro «in virtù della perquisizione erano tutti ricordi», spiegando espressamente le ragioni, in larga misura sentimentali o simboliche, per le quali – in alcuni casi anche da oltre 50 anni – ha continuato a detenere le parti d'arma o le munizioni senza denunciarle, fino alla data della perquisizione.

Risulta quindi integrato l'elemento oggettivo del reato permanente di cui agli artt. 2 e 7 legge 895/1967: il mantenere in luoghi nella propria disponibilità diretta (l'abitazione e le pertinenze quali il garage nel caso di specie) il materiale è sufficiente a sostanziare la condotta di detenzione illecita, lo stesso imputato avendo peraltro ammesso di aver mantenuto consapevolmente il possesso di tali materiali.

Risulta anche integrato l'elemento soggettivo doloso ossia la piena consapevolezza e volontarietà del Fontanesi di detenere parti d'arma e munizioni in sequestro pur essendo a conoscenza della mancata denuncia e della contezza dell'obbligatorietà *ex lege* della stessa.

Il fatto che l'imputato abbia ammesso di aver mantenuto il possesso materiale dei materiali in questione "per ricordo" rende pienamente acclarata la sussistenza della rappresentazione e volontà di mantenere quella relazione di disponibilità materiale con quelle munizioni e parti d'arma che sostanzia la condotta di detenzione delle stesse.

Dimostrata è poi la permanenza di tale condotta fino alla data del sequestro ossia fino al 16 aprile 2012.

È da ritenersi pienamente provata quindi non solo la materialità oggettiva della fattispecie tipica dei reati contestati al capo B), ma altresì la colpevolezza dolosa in ordine agli stessi. Deve infatti escludersi ogni ignoranza o errore circa la effettiva illiceità penale della detenzione delle parti d'arma e del munizionamento rinvenuto in sede di perquisizione ed anzi ritenersi dimostrata la piena consapevolezza di tale illiceità; l'imputato infatti ha dimostrato, secondo quanto emerso dall'istruttoria una sostanziale dimestichezza con la incompatibile anche solo con la possibilità che non fosse a conoscenza del divieto legale di detenzione di parti d'arma e di munizioni non denunciate; tale effettiva rappresentazione della illiceità può invero desumersi da una pluralità di elementi concordanti tra loro in tale direzione e cioè: - dalla stessa attività professionale svolta fino al pensionamento, di Agente di Polizia Municipale; - dal fatto di aver detenuto plurime armi da sparo; - di aver effettuato in precedenza denunce di detenzione di armi da sparo nonché di trasferimento delle stesse, alcune (come si evince dalla deposizione di Abrami e dallo stesso esame dibattimentale dell'imputato) redatte di proprio pugno dall'imputato; - dall'aver richiesto, dopo aver ceduto tutte le armi complete in suo possesso, un nulla osta per l'acquisto di ulteriore arma da fuoco così da appalesare appunto la consapevolezza della necessità di titolo autorizzativo e la denuncia per la legittima detenzione di armi.

I fatti sono giuridicamente tutti ancora previsti dalla legge come reati e sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 7 in relazione all'art. 2 della legge 895/1967.

La fattispecie non è stata oggetto di una *abolitio criminis* parziale nemmeno, per quanto di interesse, con riguardo alla detenzione di caricatori d'armi comuni da sparo, a seguito della entrata in vigore dell'art. 1 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.

Non ignora la Corte l'orientamento espresso da una isolata pronuncia di Cassazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4050 del 17/10/2012) secondo la quale la detenzione ed il porto di caricatori di arma comune da sparo non è più prevista come reato a seguito della predetta novellazione, perché non contempla detti caricatori tra le "parti di armi", categoria nella quale essi, invece, rientravano in precedenza ai sensi dell'art. 19 legge 18 aprile 1975, n. 110.

Infatti tale norma in attuazione della direttiva ha introdotto, in attuazione della direttiva 2008/51 C.E., una definizione legale precisa e innovativa di parte d'arma, per tale dovendo intendersi "qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento". Ha poi fatto seguire a tale nozione generale e astratta

di parte d'arma da fuoco una elencazione di possibili "parti d'arma" che, sia per ragioni letterali che logico sistematiche, non può intendersi come tassativa, ma come meramente esemplificativa ed esplicativa del concetto generale più sopra espresso.

In essa sono effettivamente contemplati "la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco"; non invece il caricatore.

Nondimeno, l'aver fatto precedere l'elenco dalla locuzione di raccordo rispetto alla definizione generale "in particolare" dà conto della natura esemplificativa e non tassativa della descrizione tipologica appena ricordata.

D'altro canto nel concetto di elemento essenziale al funzionamento dell'arma, inteso come quello della categoria a cui appartiene l'arma, il caricatore rientra sicuramente: infatti sia per le armi da guerra che per le armi comuni da sparo, se si tratta di un'arma automatica o semiautomatica il caricatore è indispensabile per il funzionamento dell'arma. Una diversa interpretazione sarebbe illogica sul piano sistematico poiché l'elencazione specifica esemplificativa contempla espressamente il tamburo che svolge, nei revolver, la stessa funzione che nelle armi semiautomatiche e automatiche, dispiega il caricatore: sicché opinare la ricomprensione nella nozione di parte d'arma dell'uno e non dell'altro comporterebbe una, del tutto irragionevole, disparità di trattamento.

Ritiene quindi Questa Corte di dover condividere l'orientamento, espresso anche dalla Giurisprudenza di Legittimità più recente e consolidata, secondo il quale "il caricatore di un' arma va considerato, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs n. 204 del 2010, parte di arma, con la conseguenza che la vendita, la detenzione e il porto di esso sono punibili ai sensi della l. 895 del 1967" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 50912 del 26/11/2013; Sez. 1, Sentenza n. 27814 del 23/04/2013). Il fatto accertato a carico dell'imputato è da valutarsi come tuttora previsto dalla legge come reato.

## ***2. La determinazione della pena e le misure di sicurezza.***

La detenzione di più parti d'arma e di più munizioni fa ritenere realizzata una pluralità di delitti di cui all'art. 2 legge 895/1967, tante quante erano gli oggetti rinvenuti e sequestrati.

Tali condotte plurime tuttavia, possono ritenersi connotate da un unitario disegno criminoso, vista la modalità di conservazione (nella stessa abitazione anche se in luoghi diversi) nonché tenuto conto degli stessi motivi a delinquere come riconosciuti dallo stesso imputato (per "ricordo"). Esse danno luogo ad un concorso omogeneo di reati ma sono certamente avvinte dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p. con conseguente applicabilità del cumulo giuridico ivi previsto per le pene.

Tanto premesso avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. può stimarsi equa una pena base per ciascuna fattispecie contenuta al livello della misura minima dell'escursus edittale, tenuto conto del carattere infimo della offesa di pericolo concretamente arrecata all'ordine pubblico mediante la detenzione esclusivamente di alcune munizioni e parti d'arma del tutto isolate tra loro ed eterogenee e non passibili di comporre neanche in parte un'arma da fuoco funzionante.

Nondimeno nonostante l'incensuratezza dell'imputato non si ritengono acquisite circostanze utili alla valutazione d'accesso alla diminuzione di cui all'art. 62 bis c.p. come novellato, non potendo sottacersi la durata ultradecennale della detenzione illegale di quelle parti d'arma e munizioni in sequestro nonché la particolare intensità del dolo essendo, per quanto detto, dimostrata anche la piena consapevolezza dell'illiceità del fatto.

La pena deve dunque così determinarsi: pena base mesi 8 di reclusione, ed € 2000, 00 di multa aumentata, per la continuazione, a mesi 9 di reclusione ed € 2500, 00 di multa.

Non sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, posto che la prognosi circa la futura astensione del condannato dalla commissione di altri reati dello stesso tipo di quelli di cui al capo B) della imputazione non è affatto favorevole alla stregua della condotta precedente e della complessiva personalità per come ricostruite nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale.

È emerso invero che l'imputato oltre alla pistola d'ordinanza ha detenuto stabilmente quando era in servizio come agente di Polizia Municipale altre armi anche due in contemporanea; inoltre ha detenuto contemporaneamente e pure successivamente alla cessione delle armi regolarmente detenute, parti d'arma e munizioni di cui mai aveva fatto denuncia.

Inoltre è dimostrata una vera e propria passione per le armi da sparo da parte del Fontanesi (v. le deposizioni del teste Latteri che ha ricordato di aver ceduto all'imputato una pistola calibro 7.65 semiautomatica visto che al Fontanesi essa piaceva molto; nonché del teste Abrami che ha rivelato come indubbiamente l'imputato avesse voluto acquistare da lui un revolver calibro 38 Smith & Wesson in quanto «evidentemente anche lui avrà avuto un po' di passione») accompagnata ad una personalità intrisa da una certa quale vanagloria militare (come si evince dall'epiteto di caporal maggiore con cui si salutava abitualmente con il vicino Filini, siccome rivelato da quest'ultimo nel corso della propria deposizione; nonché dal fatto che si vantasse con i colleghi della Polizia Municipale di trascorsi militari addirittura in corpi scelti come i paracadutisti, mentre non aveva nemmeno svolto il servizio di leva).

Da ultimo, sono stati dimostrati episodi che denotano, nonostante la sicura conoscenza della legislazione vigente in materia di armi da fuoco, quantomeno una notevole leggerezza nel porto delle stesse (anche in assenza di autorizzazione specifica): lo stesso imputato ha ammesso di aver provato in luogo certamente non idoneo (ossia in campagna sparando in un fosso) una delle armi da lui acquistate.

Un tale quadro rende certo non improbabile che l'imputato possa anche in futuro procurarsi, anche solo per souvenir, o per ricordo, per soddisfare la propria (di per sé legittima) passione, senza l'apposita obbligatoria denuncia.

*P. Q. M.*

**visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,**

**DICHIARA**

**FONTANESI Pietro responsabile del reato ascrittogli al capo b) della rubrica e lo condanna alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 2.500, 00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.**

**visto l'art. 530 c.p.p.,**

**ASSOLVE**

**FONTANESI Pietro dal reato di cui al capo a) per non aver commesso il fatto.**

**Dispone la confisca delle munizioni e delle parti di armi in sequestro e la destinazione ai sensi di legge.  
Dispone la restituzione agli aventi diritto di tutte le armi in sequestro già legittimamente detenute dai possessori.**

**Dispone la restituzione all'imputato delle agende e delle altre cose in sequestro a lui appartenenti.**

**Dispone il mantenimento agli atti dei reperti e delle altre prove documentali in sequestro.**

**Così deciso in Reggio Emilia, il 10 Giugno 2014**

*Il Presidente della Corte d'Assise*

*Dott. Francesco Maria Arcangelo Caruso*

*Il Giudice Estensore*

*Dott. Luca Ramponi*